

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

86.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 19 GIUGNO 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Modifica dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1941-XIX, n. 499, concernente l'assicurazione obbligatoria contro i rischi di guerra delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali (<i>Approvato dal Senato</i>). (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1861)	1810	
PAOLINI, <i>Relatore</i> .		
Sospensione temporanea delle revisioni biennali dei redditi di ricchezza mobile e revoca dell'abbuono del 50 per cento dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi degli affittuari dei fondi rustici. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1957)	1811	
BRIZI, <i>Relatore</i> - CAPRI CRUCIANI, THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i> .		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1942-XX, n. 356, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42, per esigenze dipendenti dalla guerra (2002)	1813	
CERUTTI GIUSEPPE, <i>Relatore</i> .		
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1941-1942 ed altri provvedimenti di carattere finanziario (2006)	1814	
CERUTTI GIUSEPPE, <i>Relatore</i> .		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1942-XX, n. 417, concernente norme integrative per l'applicazione dell'imposta speciale sul plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (2007)	1814	
BRIZI <i>Relatore</i> - SPINELLI DOMENICO, THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i> , FABBRICI.		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1942-XX, n. 434, concernente l'imposta sul valore netto globale delle successioni. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (2008)	1816	
PELLEGRINI GIAMPIETRO, <i>Relatore</i> - MAZZINI, THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i> , PRESIDENTE.		
Contributo straordinario a favore dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato (2009)	1822	
COLOMBATI, <i>Relatore</i> .		
Concessione di agevolazioni tributarie a favore della Santa Sede (2010)	1823	
MANCINI GUIDO, <i>Relatore</i> .		
Modificazioni alle leggi di ordinamento della Regia guardia di finanza (2011)	1823	
BOLZON, <i>Relatore</i> .		
Norme integrative alla legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1021, relative alla costituzione dell'«E. N. I. T. E. A.» (2012)	1823	
GUZZELONI, <i>Relatore</i> - MOLFINO, PRESIDENTE, THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i> .		

	Pag.
Norme provvisorie per il pagamento nel Regno, durante lo stato di guerra, delle pensioni iscritte presso gli uffici del Tesoro dell'Africa Orientale Italiana, i cui titolari risultino internati o si trovino nel Regno, nonché delle pensioni iscritte presso gli uffici del Tesoro del Regno, i cui titolari si trovino internati nell'Africa Orientale Italiana. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (2013)	1825
ROMANO RUGGERO, <i>Relatore</i> .	
Norme provvisorie per il pagamento nel Regno, durante lo stato di guerra, delle pensioni e degli altri assegni fissi personali, i cui titolari risiedono all'estero. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (2014)	1825
ROMANO RUGGERO, <i>Relatore</i> .	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 521, riguardante finanziamento per fronteggiare i disavanzi economici di bilancio del 1942 degli enti ausiliari ed altre spese ordinarie del Ministero dell'Interno dipendenti dallo stato di guerra (2015)	1826
GUARNERI, <i>Relatore</i> — SPINELLI DOMENICO, CERUTTI GIUSEPPE, THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i> .	
Sospensione dei procedimenti per violazioni delle leggi finanziarie e della riscossione delle pene (<i>Modificato dal Senato</i>) (1954-B)	1827
PELLEGRINI GIAMPIETRO, <i>Relatore</i> .	
Autorizzazione al Ministro dell'aeronautica ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra (2016)	1828
MOLFINO, <i>Relatore</i> .	

La riunione comincia alle 9.30.

(È presente il Ministro per le finanze, Thaon di Revel).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Arlotti, Da Empoli, Frignani, Lantini, Masetti, Morselli, Riccioni e Venturi; è assente per mobilitazione il Consigliere nazionale Arcidiacono.

Constata che la Commissione è in numero legale.

PALERMO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1941-XIX, n. 499, concernente l'assicurazione obbligatoria contro i rischi di guerra delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali. (*Approvato dal Senato*). (1861)

PAOLINI, *Relatore*, ricorda che l'approvazione del disegno di legge era stata rinviata perchè era sorto un conflitto di competenza fra i Ministeri interessati in relazione all'emendamento da lui presentato, specie per quanto riguarda l'ultimo capoverso dell'emendamento stesso che attribuiva la competenza per le navi iscritte nel naviglio dell'Africa Italiana al Ministero delle comunicazioni anzichè al Ministero dell'Africa Italiana; e questo perchè il nuovo disegno di legge con cui doveva coordinarsi l'articolo 7 dava tale competenza al Ministero delle comunicazioni.

Il conflitto si è sanato nel senso di lasciare la competenza al Ministero dell'Africa Italiana. Per tale motivo dichiara di non aver nulla in contrario a modificare il proprio emendamento, accettato dal Governo, sopprimendo la lettera E).

PRESIDENTE avverte che al disegno di legge è stato presentato dal Relatore il seguente emendamento:

« All'articolo 7 della legge 3 aprile 1941-XIX, n. 499, concernente l'assicurazione obbligatoria contro i rischi di guerra delle navi di nazionalità italiana e delle navi in costruzione, sono apportate le seguenti modifiche:

A) Al primo comma è sostituito il seguente:

Nel caso di perdita totale, il proprietario della nave soggetta all'obbligo dell'assicurazione è tenuto ad impiegare l'indennità dovutagli, ai sensi del contratto di assicurazione, al netto delle passività ipotecarie accese ai fini di costruzione, acquisto o esercizio di navi mercantili:

a) Nella costruzione in cantieri italiani o nell'acquisto all'estero di navi o quote di navi, che dovranno entrare in effettivo esercizio entro il termine di cui al 5° comma del presente articolo.

È parificato all'acquisto all'estero il rilievo da un committente straniero di navi in costruzione o costruite presso cantieri nazionali.

b) In lavori di trasformazione di navi o di galleggianti in navi, o di riparazione di navi danneggiate per causa di guerra, ad esso

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

appartenenti o da esso acquistate, sempre entro i limiti di cui al comma 5° del presente articolo.

L'impiego come sopra disposto deve esser fatto per un ammontare uguale a quello delle indennità nette percepite dal proprietario della nave.

Spetta al giudizio insindacabile del Ministro delle comunicazioni di accertare e stabilire se questa condizione sia stata soddisfatta.

B) Nel secondo comma, alle parole: al netto delle passività ipotecarie e privilegiate che gravano sulla nave, *sono sostituite le seguenti:* salvi sempre i diritti dei creditori ipotecari, di cui sopra, *ed alle parole:* in titoli di Stato o garantiti dallo Stato presso la Cassa depositi e prestiti, *sono sostituite le seguenti:* in titoli di Stato o garantiti dallo Stato produttivi di interessi, presso la Cassa depositi e prestiti, al nome del proprietario stesso, con annotazione di vincolo a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui ai precedenti comma.

È inoltre aggiunto il seguente comma:

A giudizio insindacabile del Ministro delle comunicazioni può esser concesso l'esonero dall'obbligo della costituzione del deposito per le quattro Società esercenti le linee di preminente interesse nazionale.

C) Nel quinto comma alle parole: trascorsi tre anni dalla data di liquidazione dell'indennità ed in ogni caso non prima dei tre anni dalla data della cessazione dello stato di guerra, *sono sostituite le seguenti:* trascorsi quattro anni dalla data del pagamento al proprietario della indennità per la perdita della nave e dalla costituzione in deposito del 25 per cento delle indennità stesse, e in ogni caso non prima che siano trascorsi quattro anni dalla data di dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

D) Nel sesto comma, dopo le parole: alla costruzione od agli acquisti, *sono aggiunte le seguenti:* ovvero ai lavori di trasformazione o di riparazione, *e alle parole:* cinque anni, *sono sostituite le seguenti:* di altri quattro anni.

E) Nell'ultimo comma, alle parole: dal Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per le comunicazioni e, nei casi previsti dai comma due e tre, di concerto anche col Ministro per le finanze, *sono sostituite le seguenti:* dal Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per l'Africa Italiana e, nei casi previsti dai comma 2°

e 3°, anche di concerto col Ministro per le finanze ».

Come ha dichiarato il camerata Paolini l'emendamento è accettato dal Governo, con la soppressione della lettera E).

Pone in discussione l'articolo unico così modificato.

(E approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Sospensione temporanea delle revisioni biennali dei redditi di ricchezza mobile e revoca dell'abbuono del 50 per cento dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi degli affittuari dei fondi rustici. (1957)

BRIZI, *Relatore*, osserva che il disegno contiene due provvedimenti di finanza del tempo di guerra.

Il primo (articoli 1 e 2 del disegno) muta da biennale in annuale il periodo di stabilità di commisurazione dell'imposta sui redditi mobiliari delle categorie B e C-1.

Spiega che, con la norma in vigore, nel 1942 si sarebbero potuti rivedere, così a richiesta del contribuente, come per iniziativa della Finanza, i redditi di categoria C-1 (redditi di puro lavoro) per il biennio futuro 1943-44. E nel 1943 si sarebbero potuti rivedere i redditi di categoria B (redditi misti di capitale e lavoro) per il biennio 1944-45. In ambe tali revisioni, la base di commisurazione dei redditi avrebbe dovuto essere la media dei rispettivi redditi realizzati nel biennio anteriore all'anno in cui la revisione avviene: cioè 1940-41 per la categoria C-1 e 1941-42 per la categoria B.

Secondo il provvedimento proposto, invece, la revisione si potrà fare annualmente, e sulla base non più del biennio, ma dell'anno, anteriore a quello in cui la revisione si propone o si domanda.

Anche così si continuerà a tener conto delle circostanze influenti sul reddito futuro, le quali si manifestano al momento della rettificazione.

Questo, in breve, il meccanismo.

Osserva che certamente la base biennale, per questi redditi che sono di loro natura variabili, suppone una certa stabilità del relativo tempo economico. La quale essenzialmente manca nel periodo bellico. Sicchè, con la stabilità biennale, da un lato la Finanza arriva in ritardo nel seguire gli incrementi di reddito, e

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

d'altro lato il contribuente toccato da limitazioni o da divieti arriva in ritardo a richiedere l'accertamento dei minori redditi prodotti, cioè le rettifiche in diminuzione.

La proposta base annuale, se è giustificata da tale situazione del contribuente, è anche giustificata dalla situazione della Finanza. Giacchè se, anche col sistema finora vigente, i maggiori redditi formerebbero oggetto di accertamento annuale ai fini dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, altrettanto non potrebbe dirsi dei redditi complessivi che non raggiungono il minimo imponibile (lire 12,000) per tale imposta straordinaria, ma ai quali è pur doveroso chiedere un concorso alle maggiori spese dello Stato.

La disposizione dell'articolo 2 del disegno, anche nella parte transitoria ai fini dell'accertamento 1943, è chiara di per sè ed opportuna.

Viene al secondo provvedimento (articolo 3 del disegno).

Dal 1943 in poi si abolisce l'abbuono del 50 per cento, che fu concesso nel 1927, sulla imposta mobiliare sui redditi degli affittuari di fondi rustici.

Questa imposta rientra nella categoria *B*: l'aliquota era del 18 per cento nel 1925-26, fu del 16 per cento nel 1927-28 e dal 1929 in poi fu portata al 14 per cento.

La relazione ministeriale motiva la revoca dell'abbuono, sia con le necessità del bilancio, sia con le necessità di eliminare in questo momento le diversità di trattamento.

Come elemento di discussione ricorda che il decreto 12 agosto 1927-V, n. 1463, che concesse l'abbuono in questione, fu motivato esplicitamente con la rivalutazione, allora intervenuta, della lira. Lo stesso decreto concesse anche la riduzione del 25 per cento dell'imposta erariale sui terreni e sui fabbricati, però per la durata di soli tre anni (i tre esercizi finanziari 1927-28 a 1929-30, compresi).

Come altro elemento ricorda che sono a prezzo regolato la maggior parte dei prodotti agrari realizzati dai detti affittuari, e ciò finora in correlazione col blocco dei canoni d'affitto, e ricorda i relativi decreti successivi dal 5 ottobre 1936-XIV al 12 maggio 1941-XIX. D'altro lato, alcuni beni necessari alla produzione hanno avuto i noti incrementi di prezzo.

Queste ultime considerazioni riguardano comunque la valutazione del reddito; il provvedimento proposto fa questione di aliquota.

Il camerata Capri Cruciani ha presentato emendamenti, che egli stesso si riserva di svolgere, circa gli articoli 1 e 3, e volti a temperare la condizione degli affittuari agricoli.

Infine nota che pure alla categoria *B* sono assimilati i redditi agrari dei proprietari di fondi rustici coltivati ad economia od a colonia. Ma tutti tali redditi agrari sono esclusi dal proposto provvedimento, pel fatto che la loro nuova tassazione sta per aver luogo sulla base dei nuovi imponibili, che sono dominicali ed agrari, determinati con la revisione generale degli estimi dei terreni.

Concludendo, raccomanda alla Commissione generale del bilancio l'accoglimento del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli. Avverte che il camerata Capri Cruciani ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma secondo, aggiungere le parole: fatta eccezione dei redditi delle affittanze agrarie e delle industrie agrarie ed armentizie.

All'articolo 3, sostituire le parole: anno 1943-XXI, *con le altre:* anno 1944-XXII.

Allo stesso articolo 3, aggiungere il seguente comma:

A decorrere dal 1° gennaio 1943-XXI, l'aliquota è elevata dal 7 al 10 per cento.

CAPRI CRUCIANI osserva che l'emendamento proposto all'articolo 1 parte dal concetto che i redditi nel campo agricolo subiscano variazioni con minore celerità che negli altri settori. Nella prassi delle agenzie delle imposte purtroppo questo giusto concetto non è spesso riconosciuto ed anche attualmente si ritiene il reddito in continuo progressivo aumento, facendo astrazione dai costi di produzione. L'accertamento annuale dei redditi darebbe senza dubbio luogo a numerose controversie tra il fisco e il fittavoli. Ha pertanto proposto che la revisione sia biennale.

Il primo emendamento all'articolo 3 non ha bisogno di illustrazione perchè coordinato al terzo.

Per il secondo osserva che l'Amministrazione finanziaria tende evidentemente a revocare, per le attuali necessità, ogni precedente agevolazione. Il comma aggiuntivo proposto all'articolo 3 non astraie però dai riconosciuti bisogni della Finanza ma tende ad una certa gradualità nella revoca dell'abbuono e vi sarebbero più che sufficienti ragioni perchè questo abbuono fosse mantenuto data la delicatezza dei rapporti fra proprietari e affittuari in seguito al blocco dei fitti.

L'eventuale emergenza di reddito dovrebbe essere impiegata per una migliore attrezzatura

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dei fondi locati ai fini dell'aumento della produzione; dell'attrezzatura alla quale è umano che non riescano a provvedere i proprietari. E poi da considerare che se per gli affittuari può essere aumentato il reddito lordo, sono aumentate talvolta in maggiore proporzione le spese di produzione; specie nelle località dove la produzione è a bracciantato. Nel decorso anno, per un accordo intervenuto fra il Ministero delle finanze e la Confederazione degli agricoltori, si applicò ai fittavoli un aumento del 25 per cento. Ora, a distanza di un anno, un ulteriore aumento del cento per cento sembrerebbe veramente eccessivo. Sarebbe quindi opportuno che un così forte aumento potesse venire a gravare gradualmente, in modo che l'aliquota del 7 per cento fosse portata al 10 per cento nel 1943, per poi raggiungere il 14 per cento nel 1944.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, nota che il Relatore camerata Brizi ha illustrato il provvedimento con la chiarezza che gli è solita e qualunque rilievo sarebbe superfluo.

In ordine agli emendamenti presentati dal camerata Capri Cruciani dichiara di accettare, nella sostanza, quello all'articolo 1, aggiungendo alla fine del secondo comma le seguenti parole:

« La sospensione delle revisioni biennali prevista dal comma precedente non riguarda i redditi degli affittuari di fondi rustici e quelli derivanti dall'esercizio di industrie agrarie diverse che diano luogo all'applicazione dell'imposta ordinaria di ricchezza mobile ».

In sostanza si sostituiscono le parole: « industrie agrarie ed armentizie », con le parole: « industrie agrarie diverse », sia per una migliore comprensione delle varie attività che si vogliono escludere dalla revisione annuale, sia per evitare che nell'espressione « industrie agrarie » si possano comprendere i redditi di società, redditi invece che non vengono sottoposti al nuovo regime tributario.

Accetta i due emendamenti all'articolo 3 per venire incontro ad una categoria agricola la quale contribuisce alla battaglia dell'alimentazione; pur ritenendo che i profitti degli affittuari siano per la maggior parte notevoli. Si tratta di una delle pochissime categorie economiche che ha tratto vantaggi dal blocco di parte delle spese, mentre il prezzo dei prodotti è stato solo nominalmente bloccato.

CAPRI CRUCIANI ringrazia il Ministro delle finanze rilevando che le sue osserva-

zioni possono valere per talune zone di affittanza agricola il cui lavoro è affidato ai mezzadri; ma è da escludere che in quelle dove esiste il bracciantato si possa, nel momento attuale, realizzare un maggiore reddito.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli con gli emendamenti agli articoli 1 e 3 accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1942-XX, n. 356, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42, per esigenze dipendenti dalla guerra. (2002)

CERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*, rileva che le maggiori assegnazioni di cui al provvedimento in esame assommano a complessivi 2100 milioni. E precisamente: Ministero degli esteri 20,5 milioni, di cui 10 milioni al Partito Fascista Albanese e 10 milioni per spese politiche in Albania; Ministero dell'educazione nazionale 5 milioni per protezione antiaerea, opere artistiche e bibliografiche e materiali degli istituti, scuole ed uffici dipendenti; Ministero dell'interno 10 milioni per impianto di villaggi di accantonamento per profughi di guerra; Ministero delle comunicazioni 13 milioni per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina mercantile.

Lo stesso provvedimento concerne inoltre l'autorizzazione delle seguenti spese: 2000 milioni per soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi; 50 milioni per il rimborso ai Comuni delle spese relative al servizio di razionamento di consumi alimentari ed industriali; 3 milioni per provvedere, nei territori nemici occupati dalle Forze armate dello Stato, alla esecuzione di lavori marittimi urgenti.

Trattandosi di spese che si riferiscono alle necessità imprescindibili della guerra, propone senz'altro l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(E approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (2006)**

CERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*, rileva che il provvedimento riflette un complesso di minori spese per oltre 597 milioni contro 83 milioni di maggiori stanziamenti di spese. Le diminuzioni sono dovute per la quasi totalità a riduzioni di stanziamenti in dipendenza della legge 15 aprile 1942-XX, n. 439, che proroga, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, la legge 21 giugno 1940-XVIII relativa alla riduzione delle spese per i servizi civili, in relazione alle esigenze straordinarie per la difesa della Nazione.

I principali minori stanziamenti riguardano: 40 milioni per contributo all'Ente esposizione di Roma; 40 milioni per la spesa di costruzione e mezzi di esercizio per la ferrovia della detta Esposizione; 450 milioni bilancio Africa Italiana per contributo dello Stato ed assegnazioni lavori ed attrezzature; 40 milioni per sovvenzioni a servizi marittimi; 5 milioni per spesa di costruzioni di strade ferrate in concessione a pagamento non differito; 6 milioni Ministero aeronautica (3,7 in aumento; 9,8 in diminuzione, di cui 6,4 per diminuzioni indennizzi privilegiati e scuole di pilotaggio).

Gli aumenti di spese riguardano: 24 milioni per mantenimento e trasporto dei detenuti (16 milioni) e le case di rieducazione di minorenni (8 milioni); 15 milioni per l'Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali Riuniti di Roma per maggiori degenze; 12 milioni al Ministero degli affari esteri per indennità dovute al personale all'estero cessato dal servizio in dipendenza dello stato di guerra e sussidi vari e rimpatri di nazionali indigenti; 8 milioni per spese riguardanti i servizi di pubblica sicurezza e il casermaggio dei carabinieri; 8 milioni per anticipazione agli Ospedali di Roma di quote di ospedalità, non versate dai Comuni e poste all'aumento dell'entrata quale ricupero. Pensa che probabilmente questi 8 milioni resteranno lungamente nei residui attivi in quanto non esigibili, data la enorme difficoltà che si riscontra sempre nell'incasso di queste quote di ospedalità per la resistenza che oppongono i Comuni per il loro pagamento.

Infine 5 milioni all'Opera nazionale degli orfani di guerra per incremento degli orfani

e per maggiori compiti affidati dal Regio decreto 21 ottobre 1940-XVIII, n. 614.

Il provvedimento prevede inoltre la sospensione nella riscossione delle rate di ammortamento dagli Enti ausiliari dei finanziamenti accordati. In proposito è all'ordine del giorno della presente riunione un disegno di legge che converte in legge il Regio decreto-legge 21 maggio 1942-XX, che concerne appunto il finanziamento per fronteggiare i disavanzi degli Enti ausiliari.

Poi vi sono alcune variazioni nei bilanci delle Aziende autonome poste e telegrafi e dei servizi telefonici. Questi bilanci procedono egregiamente perchè l'Azienda poste e telegrafi ha una maggiore entrata di 7,8 milioni, che coprono integralmente tutte le maggiori spese per prestazioni del personale ed indennità con una eccedenza di 2,3 milioni che sono passati al fondo di riserva. I maggiori proventi dei telefoni sono di 3,7 milioni e permettono di coprire le maggiori spese al personale, devolvendo alla manutenzione 1,7 milioni in più.

Propone, concludendo, l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1942-XX, n. 417, concernente norme integrative per l'applicazione dell'imposta speciale sul plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi. (2007)

BRIZI, *Relatore*, osserva che il provvedimento concerne, in sostanza, la lotta dell'Amministrazione finanziaria contro alcune forme legali con cui alcuni contribuenti eludono finora la speciale imposta sul plusvalore dei beni immobili, nei trasferimenti per atto tra vivi. Questa imposta è particolarmente di finanza del tempo bellico, poichè tende a scorgiare od a rendere meno economici degli investimenti immobiliari speculativi e ad effetti veramente inflazionistici, perchè praticati ai prezzi notoriamente enfiati.

La relazione ministeriale al decreto-legge espone chiaramente gli espedienti che si vanno affermando a fine di elusione.

Sono le vendite frazionate (che presto poi si ricompongono) per quote ideali, al disotto ciascuna del limite entro il quale l'imposta spe-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ciale è applicabile; le vendite frazionate per quote reali a famigliari o con atti registrati in uffici diversi. Per ciò si riduce (articolo 2) a lire 5,000 il valore di trasferimento per cui non si applica l'imposta sul plusvalore.

Sono anche le donazioni fittizie (per preconstituire un alto valore di trasferimento) tra ascendenti e discendenti, e quindi senza onere di registro, che poi sono seguite dal vero trasferimento oneroso. Vi provvede l'articolo 3.

Sono infine società cooperative, attraverso cui poche persone possono acquistare largamente, col favore del regime tributario concesso alle cooperative. Ed a questa azione occorre mettere condizioni e limiti adatti, ai fini di cui si discute. Vi provvede l'articolo 4 del decreto-legge.

È utile ed opportuna la disposizione di cui all'articolo 1, per gli immobili destinati a servizi pubblici.

Il camerata Fabbrici ha presentato due emendamenti, all'articolo 4, che egli stesso svolgerà.

Raccomanda, concludendo, alla Commissione generale del bilancio l'approvazione del disegno di legge.

SPINELLI DOMENICO. Di fronte ai mezzi cui fanno ricorso i contribuenti per eludere le disposizioni di legge è da chiedersi se non sia il caso di vietare addirittura la compravendita dei beni immobili, salvo casi che la Finanza potrebbe, di volta in volta, valutare.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, rileva che la tesi prospettata dal camerata Spinelli ha formato oggetto di attenta considerazione da parte del Governo. Non si è disposto il divieto di compra-vendita degli immobili perchè la elusione del tributo si sarebbe ottenuta attraverso altri mezzi: locazioni fittizie a lunga scadenza, ipoteche, ecc. Come ha detto il camerata Brizi, si tratta di una lotta tra il fisco e i contribuenti, nella quale il rispetto della legge sarà ottenuto con l'emanazione di opportuni provvedimenti.

Si stanno, ad esempio, attualmente predisponendo le norme per far fronte al sistema, reso noto attraverso le inserzioni sui giornali, di offrire la permuta di terreni contro mobili.

Assicura che la questione è attentamente seguita dall'Amministrazione finanziaria.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del decreto-legge).

(Si approvano gli articoli 1, 2 e 3).

All'articolo 4, primo comma, il camerata Fabbrici ha proposto di sostituire le parole: « e che il socio assegnatario non abbia fruito di altre assegnazioni coi benefici tributari so-

pra accennati da parte della stessa o di altre cooperative », con le parole: « Qualora il socio assegnatario abbia fruito di altre assegnazioni di beni della stessa specie con i benefici tributari sopra accennati, si deve tener conto, agli effetti del limite di valore di lire 300.000, anche del valore dei detti beni, resosi definitivo nella precedente tassazione ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta.

PRESIDENTE. Allo stesso articolo 4 il camerata Fabbrici ha proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il beneficio dell'imposta fissa di registro e dell'imposta ipotecaria ridotta è tuttavia applicabile alle assegnazioni da parte di cooperative regolarmente costituite ed in possesso dei prescritti requisiti di capitale e di mutualità, che siano effettuate entro il 30 giugno 1943-XXI a favore dei soci i quali risultino prenotatari all'8 maggio 1942-XX, indipendentemente dal tempo in cui è sorta la società e dal valore dell'assegnazione ».

FABBRICI avverte che l'emendamento è stato, di massima, accettato dal Ministro delle finanze, il quale vorrebbe, però, restringere il beneficio di cui al comma aggiuntivo alle sole cooperative edilizie.

Fa presente che, nel proporre l'emendamento, si è riferito in genere alle cooperative, perchè nella relazione ministeriale si parla, oltre che delle cooperative edilizie, di quelle agricole che si propongono — come dice la relazione stessa — di dare ai soci il modesto potere agricolo.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di accettare l'emendamento, ma limitato alle sole cooperative edilizie, perchè attraverso le cooperative agricole si sta facendo una speculazione sui terreni che non può essere consentita.

Pertanto la formula del comma aggiuntivo da adottare è la seguente:

« Il beneficio dell'imposta fissa di registro e dell'imposta ipotecaria ridotta è tuttavia applicabile alle assegnazioni di case da parte di cooperative edilizie regolarmente costituite ed in possesso dei prescritti requisiti di capitale e di mutualità, che siano effettuate entro il 30 giugno 1943-XXI a favore dei soci i quali risultino prenotatari all'8 maggio 1942-XX, indipendentemente dal tempo in cui è sorta la società e dal valore dell'assegnazione ».

(Si approvano l'articolo 4 con le modificazioni accettate dal Governo e gli articoli 5 e 6).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1942-XX, n. 434, concernente l'imposta sul valore netto globale delle successioni. (2008)

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Relatore*. Con il decreto-legge che si presenta alla Commissione del bilancio per la conversione in legge, accanto alla esistente imposta di successione, di natura prevalentemente personale, viene istituita un'imposta di natura reale, che si riferisce cioè al patrimonio considerato nel suo complesso, nel momento in cui esso viene trasferito « mortis causa ».

Il provvedimento in esame peraltro non è una innovazione, ma è diretto a perfezionare, sulla base di nuovi criteri, l'ordinamento in vigore.

Nel 1923, infatti, il Governo fascista, partendo dal presupposto della necessaria intangibilità del patrimonio familiare, basato sul binomio famiglia proprietà, aveva soppresso l'imposta di successione, estendendo il beneficio agli ascendenti, ai discendenti, al coniuge ed ai parenti in linea collaterale.

Motivo del provvedimento: un'ampia, totalitaria tutela del patrimonio familiare, come sintesi dell'attività produttiva e della capacità di risparmio del capo di famiglia.

Con decreto-legge del 30 aprile 1930-VIII tale ampia e totalitaria tutela venne attenuata nel senso che, mentre si limitava ai figli, ai loro discendenti ed al coniuge superstite la esenzione dell'imposta successoria, si disponeva altresì che l'esenzione stessa potesse effettuarsi solo nei riguardi di quelle famiglie che fossero composte da più di un figlio. È evidente che la riforma era ispirata al fine di adeguare la disposizione finanziaria alla politica demografica del Regime, che vuole da un canto premiare e valorizzare coloro che sanamente contribuiscono al potenziamento del nucleo familiare, condannando, dall'altro, quelli che volontariamente conducono la famiglia in una sterilità nociva anche sotto il profilo dell'interesse nazionale.

I principi informatori del provvedimento in esame sono essenzialmente due. Primo: che il nucleo familiare, ai fini della esenzione dall'imposta successoria, deve, per un sempre più

rispondente motivo di politica demografica, essere composto di tre o più figli viventi e l'esenzione è anche estesa al coniuge superstite, quando concorra all'eredità con tre o più figli viventi, provvedendosi altresì alla esenzione anche se i figli viventi siano meno di tre ed il coniuge superstite concorra all'eredità con meno di tre figli viventi, nel caso che il patrimonio sia inferiore alle 250 mila lire e riducendosi l'aliquota per le eccedenze al quarto ed alla metà.

Secondo: che le aliquote di imposta sono progressive a scaglioni, i quali vanno da un minimo dell'uno ad un massimo del 10 per cento per i patrimoni più cospicui, con la totale esenzione dei patrimoni inferiori alle 50 mila lire.

Particolari norme regolano le donazioni, che sono considerate, in sostanza, agli effetti dell'imposta attuale, sullo stesso piano delle successioni, al fine di evitare facili evasioni fiscali, avendo esse, nella quasi totalità dei casi, carattere e natura, come bene osserva la relazione ministeriale, di successioni anticipate.

Seguono altre norme relative alla procedura da seguire nel triplice campo della denuncia, dell'accertamento e della riscossione.

È opportuno, infine, sottolineare l'articolo 5 del decreto-legge in esame, il quale stabilisce non solo l'esenzione, per chiari motivi di natura economica, finanziaria ed anche politica, dalla imposta nei riguardi dei titoli di rendita pubblica, che siano stati dichiarati esenti nel provvedimento di emissione, ma anche la esenzione, quando concorrano i requisiti di cui alla legge 26 febbraio 1942-XX, n. 185, sulle successioni che si riferiscono ai militari caduti in guerra, quale alto riconoscimento da parte dello Stato verso coloro che contribuiscono alla potenza della Patria con il supremo sacrificio.

Propone, pertanto, l'approvazione del disegno di legge.

MAZZINI rileva che tutte le leggi che riguardano la fiscalità nelle successioni sono leggi importanti perchè colpiscono direttamente sia l'istituto della famiglia, che l'istituto della proprietà.

L'importanza e la delicatezza di questi provvedimenti è chiaramente messa in rilievo anche nella relazione ministeriale al disegno di legge che si discute, quando essa riporta lo spirito informatore del Regio decreto del dicembre 1923 col quale il Governo fascista, che da appena un anno era al potere, riformava dalle fondamenta le imposte di successione allora esistenti. Testualmente la rela-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

zione ministeriale ricorda come allora il Governo fascista, considerando intangibile nei riguardi fiscali il patrimonio familiare nell'atto in cui esso viene trasferito agli eredi quale frutto del lavoro, dell'attività e del risparmio dell'individuo, abolì, a maggior presidio dei due fondamentali istituti, la famiglia e la proprietà, l'imposta di successione nel nucleo familiare. Ed il nucleo familiare considerato da quel provvedimento legislativo, oltre agli ascendenti e ai discendenti ed al coniuge, comprendeva anche i parenti nella linea collaterale. Cioè quel decreto del 1923 considerava famiglia non il solo ramo diretto ma anche i rapporti tra fratello e sorella, fra zii e nipoti, così come realmente deve essere intesa la sana famiglia italiana erede della millenaria tradizione e sicura speranza della grandezza dell'Italia futura. La promulgazione di questo decreto ebbe il valore di una grande vittoria fascista destando l'ammirazione di tutto il mondo civile. Ma quanto durò questo luminoso regime nelle successioni? Poco più di sei anni perchè nell'aprile del 1930 venne il nuovo decreto che, trasformato in legge il 9 febbraio 1931, è attualmente in vigore per quanto trasformato in seguito a successive disposizioni e modificazioni le quali, anzichè migliorarlo, lo hanno maggiormente complicato e peggiorato.

La relazione ministeriale giustifica l'emissione del decreto del '30 colle necessità di armonizzare il decreto del '23 alla politica demografica instaurata dal Regime. In realtà la nuova legge demoliva la famiglia così come l'aveva concepita il decreto del '23. Diminuiva ed in parte annullava il privilegio anche per la discendenza diretta e considerava quasi degli estranei i fratelli e le sorelle del testatore, ancor minor valore attribuiva al vincolo di parentela fra zii e nipoti e tutti gli altri parenti oltre il quarto grado parificava in maniera assoluta agli estranei. Il nucleo familiare si riduce quindi semplicemente, agli effetti tributari, ai rapporti fra padre e madre ed i propri figli ed anche in tale ridottissimo settore si rispettava la discendenza diretta soltanto nel caso di due figli almeno, per i quali però non si indagava se entrambi fossero sopravvissuti. In seguito sono state aggiunte disposizioni complicatissime che aumentano le già gravi aliquote a seconda dello stato di famiglia, sia del testatore che dell'erede. In poche parole può dirsi che la legge del '30 ha demolito tutta la bella costruzione che la legge del '23 aveva creato.

Il quattro maggio di quest'anno è apparso il nuovo decreto. Il Ministro spiega che men-

tre la legge del '30 sulle successioni deve considerarsi un'imposta personale, l'imposta di cui al decreto odierno deve viceversa considerarsi come reale. Non è questa una grande soddisfazione per il contribuente, perchè siccome un'imposta si somma coll'altra, se non tributariamente, almeno aritmeticamente i risultati sono perfettamente eguali anche se il tipo delle due imposte è diverso. Ma mentre della legge del '30 è lecito e giusto di dire tutto il male possibile, perchè in realtà distrusse senza creare e venne meno quindi allo scopo sia del rafforzamento della famiglia, che del concorso alla battaglia demografica, questa legge del '42 bisogna esaminarla unicamente sotto il punto di vista con cui viene presentata, che è quello della necessità di urgenti misure di carattere tributario. Si tratta, dunque, di una qualunque delle tante leggi fiscali che in questo periodo di guerra sono presentate e che occorre studiare tenendo soprattutto presenti i bisogni finanziari per far fronte alle spese di guerra. Naturalmente non si può non rimpiangere il nuovo colpo che vien dato alla creazione, già tanto demolita, del '23, che il provvedimento odierno finisce addirittura per seppellire. Il privilegio tributario viene ancora ridotto perchè colpisce le successioni anche nell'ambito delle famiglie con non più di tre figliuoli, invece dei due della legge precedente, quando almeno tre figli non siano viventi all'epoca dell'apertura della successione o non siano premorti lasciando però discendenti. Se la famiglia ha soltanto due figli la nuova non leggera imposta è ridotta ad un quarto ed il figlio unico la paga per metà, il che non è poco.

Fatte queste osservazioni di indole sociale e sentimentale, riducendo l'esame del decreto alla pura analisi della sua portata, sia nei riguardi di quello che può essere il provento per lo Stato, sia per quello che può essere l'onere per il singolo, non resta che da esaminare la portata puramente economica e fiscale del provvedimento. Per avere un concetto esatto ed arrivare alla soluzione dei due problemi che così vengono posti occorrerebbe avere a disposizione precise ed ampie statistiche riguardanti il fenomeno successorio in Italia.

Purtroppo anche in questo campo le statistiche mancano. Manca, ad esempio, una statistica fondamentale che in Italia non si è mai riusciti ad ottenere: quella che dovrebbe dare il valore dei trasferimenti annuali, a causa di morte, della proprietà. Questa statistica sarebbe veramente necessaria non solo per avere basi sicure per una buona legisla-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

zione successoria, ma anche per qualsiasi altra legislazione sia sociale che economica.

A questo riguardo è necessario fare una parentesi: esiste in Italia un ottimo Istituto di statistica, con personale ottimo ed entusiasta, a cominciare dal Presidente e dal Direttore generale fino all'ultimo dei funzionari. L'Istituto è dotato di un'attrezzatura di primo ordine. Potrebbe fare tutto e tutto fare bene. Viceversa non lo si è messo mai in condizione di funzionare così come esso potrebbe. In venti anni l'oratore è tornato diverse volte su questo argomento, sempre inutilmente. Ritiene che specialmente in questo momento in cui tutta la legislazione sociale, economica e fiscale dovrà essere in gran parte riveduta e riformata per armonizzarla con la nuova posizione della grande Italia che dalla sicura vittoria avrà una posizione preminente nella nuova Europa, non solo sia utile ma addirittura indispensabile che studiosi e legislatori abbiano a loro disposizione statistiche numerose e complete per poter fare delle leggi veramente buone. E le statistiche devono pervenire da un Istituto indipendente ed oggettivo, in quanto che le poche statistiche che possono essere redatte dai diversi Ministeri e dalle diverse Direzioni, appunto per la loro provenienza, non danno alcun affidamento di esattezza e di probatorietà.

Ora, dato il breve tempo concesso per l'esame di questa legge, data la deficienza di dati statistici, ha dovuto rivolgersi a diverse sorgenti per avere gli elementi necessari ad un obiettivo esame. Poco ha ottenuto perchè nessuno può dare quello che non c'è. Ringrazia comunque tutti coloro che anche in questa occasione hanno voluto aiutarlo. Dirà di volta in volta i testi ai quali si affida. Mancando, dunque, una statistica sui valori dei trasferimenti, a causa di morte, della proprietà, deve basarsi, onde fare il calcolo di quello che potrà essere il gettito della nuova imposta, sui documenti che ha potuto raccogliere. Non sono molti, non sono completi, ma sono esatti e sicuri. Ha potuto avere una statistica del valore dei trasferimenti, a causa di morte, della proprietà immobiliare e delle aziende industriali, una statistica dell'ammontare delle imposte di successione riscalate ripartite secondo il titolo, ha davanti un breve studio del dottor Benedetto Barberi e l'ultima edizione del « Compendio di statistica italiana ». Ripete che è poco ma è già qualche cosa. Da questo materiale estrae prima di tutto alcune conclusioni che servono a formare il quadro del come si svolge in Italia il complesso fenomeno della successione.

La riscossione dell'imposta successoria in Italia, a partire dal 1930-31, esercizio questo di transizione fra la vecchia e la nuova legge, è sempre aumentata. Da cento milioni circa si è saliti a 175 nel 1937-38, che è l'ultimo esercizio di cui ha potuto avere notizia. Ma quello che è interessante di rilevare da questa statistica è l'ammontare delle riscossioni delle successioni fra i diversi titoli. Questa statistica ci dice che le successioni fra ascendenti in linea diretta e fra i genitori ed un figlio per quanto colpiti dalla minima aliquota hanno gettato 23 milioni, quelle fra coniugi senza figli o con un figlio 20 milioni, fra sorelle e fratelli circa 40 milioni, fra zii e nipoti pure 40 milioni, cioè circa 125 milioni su 175 riscossi provenivano da successioni in così stretta parentela. La quinta categoria insieme a prozii, pronipoti, cugini ed altri parenti, oltre il quarto grado, comprende anche gli estranei, ma è certo che alle successioni fra parenti, dei 43 milioni indicati per la categoria, almeno 30 restano nell'ambito familiare, di guisa che può dirsi che in Italia almeno l'80 per cento dell'imposta delle successioni colpisce la proprietà della famiglia. È questo un elemento che non bisogna dimenticare, perchè se dimostra la sanità della nostra razza e della nostra famiglia, dimostra anche quanto aveva ragione il Fascismo promulgando la legge del 1923.

Un altro elemento che serve a formare il quadro, che è bene sia sempre tenuto presente, è quello della estrema divisione della proprietà in Italia. Non può dare precise indicazioni sulla proprietà in generale, ma deve basarsi unicamente su quella statistica già citata che dà il valore dei trasferimenti, a causa di morte, della proprietà immobiliare. Il valore della proprietà immobiliare annualmente trasferito a causa di morte può ritenersi essere mediamente di cinque miliardi e tale fu infatti nell'esercizio 1937-38. Il numero delle successioni riguardanti beni immobiliari si aggira annualmente intorno alle 175 mila, raggiungendo delle volte anche le 200 mila. Nel 1936-37 si ebbero per causa di morte 153 mila trasferimenti di proprietà immobiliare per il valore di circa tre miliardi e mezzo, il che dà il valore medio di ogni trasferimento in sole 23 mila lire. Incidentalmente dirà che nello studio da cui ricava questi dati si rileva che il valore medio dei trasferimenti immobiliari nel 1914-15 fu di lire 7,644, in maniera che riducendo tale valore medio per le due epoche indicate in valore di lire del potere di acquisto del 1936-37 si ha che il valore medio del 1914 era di 28 mila lire, mentre il

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

valore medio del 1936-37 era di sole 23 mila. Anche questo è un elemento sotto certi punti di vista assai preoccupante che è bene di tenere presente. L'estrema suddivisione della proprietà immobiliare in Italia si rileva anche dal fatto che il 37 per cento è dato da proprietà il cui valore non supera le centomila lire, il 39 per cento da proprietà del valore di oltre centomila lire ma inferiori al milione, mentre di proprietà del valore superiore a questa ultima cifra non resta che il 24 per cento del totale.

Da questi stessi dati statistici che hanno potuto fornire così interessanti elementi è stato possibile ricavare in linea approssimativa anche il probabile gettito della nuova imposta. Il calcolo è stato dall'oratore fatto basandosi sul gettito dell'imposta di successione nel 1937-38. Gli scaglioni della nuova imposta corrispondono agli scaglioni dell'imposta del 1930. Facendo la proporzione fra le aliquote della nuova e quelle della vecchia per i singoli scaglioni ed applicando la proporzione al gettito reale riscosso per l'esercizio 1937-38, il risultato ottenuto è il seguente: qualora nel 1937-38 fosse esistita la nuova imposta essa avrebbe reso esattamente 42 milioni. Nel frattempo il gettito dell'imposta di successione deve essere probabilmente aumentato ed ancora aumenterà per la favorevole influenza che avrà sull'ammontare complessivo delle successioni il recente provvedimento della nominatività dei titoli. Le cifre esposte non dovrebbero quindi essere prese in via assoluta ma in via proporzionale. In via di larga approssimazione deve ritenersi che la nuova imposta darà un gettito compreso fra il 22 e il 25 per cento del gettito dell'imposta successoria secondo la legge 1930. In altre parole il nuovo provvedimento aumenterà del 22-25 per cento il gravame del contribuente nel campo delle successioni.

Così è esaurito il primo quesito proposto. Il secondo ci porterà a vedere se il gravame addossato al contribuente non diventi in alcuni casi eccessivo. Tanto la vecchia quanto la nuova legge non colpiscono le successioni a favore dei figli quando questi sono almeno tre o vivi o rappresentati da discendenti: tutti e tre sono esenti dall'imposta di successione. La vecchia legge non colpiva la successione a favore di due figli anche nel caso che uno di essi fosse premorto. La nuova legge colpisce i due figli, anche se tutti e due sono vivi, con un'aliquota che, al massimo arriva al 2 e mezzo per cento. Tanto la nuova legge quanto la vecchia colpiscono il figlio unico. La nuova con un'aliquota che va al massimo al 5 per

cento. Tutte le altre categorie sono colpite dalla nuova legge con un minimo dell'1 ad un massimo del 10 per cento. Esaminiamo a quanto ammontano le vere imposte di successione nel caso più interessante e più delicato di una successione di beni immobiliari. Facciamo il calcolo per le diverse categorie su un patrimonio di 250,000 lire, poichè fino a tale limite la nuova legge esonera i figli dalla nuova imposta, e vediamo a quanto, per ogni categoria, possono arrivare le aliquote maggiori. E siccome si tratta di beni immobili aggiungiamo anche l'imposta di trascrizione che è del 2 per cento, uguale per tutti. Sommiamo dunque le imposte di successione del 1930 e del 1942 all'imposta di trascrizione. I risultati che abbiamo sono i seguenti. Nel caso di tre figli si ha l'imposta uniforme del 2 per cento. Nel caso di due figli si ha una somma di imposte che arriva al 4.50 per cento. Nel caso di ascendenza in linea diretta e fra genitori ed un figlio solo e discendenti di costui, per un patrimonio di oltre 250 mila lire, l'8 per cento circa fino ad un massimo di oltre il 20 per cento. Nello stesso caso fra coniugi senza figli rispettivamente il 12 e il 28 per cento. Tra fratelli e sorelle il 16 fino al massimo del 30 per cento. Fra zii e nipoti il 18 fino al massimo del 35 per cento. Fra prozii, pronipoti, cugini, ecc., il 35 per cento fino al massimo del 57 per cento. Appare chiaro che, ad eccezione del caso di tre o due figli tutti viventi, tutte le imposte di successione e di trascrizione sommate raggiungono, per scaglioni, aliquote massime veramente già preoccupanti. Ed è appunto riferendosi a questi massimi che è necessario approfondire l'esame per mettere in evidenza il complicato gioco che vengono ad avere quei decimi che nella legge del 1930 sono previsti in aumento, a seconda dello stato civile tanto del morto quanto dell'erede. Lo stato civile del morto può aumentare di tre decimi le aliquote a seconda della sua età ed in considerazione della sua condizione o di celibe o nubile, o di congiunto o di vedovo senza figli, o come tale con un solo figlio. Lo stesso esame deve farsi per l'erede ed in conseguenza i decimi da aggiungersi alle aliquote danno luogo ad infinite combinazioni con un minimo di zero e con un massimo di 6. Prendendo per i casi massimi già esposti il massimo delle aggiunte ecco a che limiti veramente eccezionali arriva la somma delle diverse imposte che un erede può essere costretto a pagare sugli scaglioni che vanno oltre i 10 milioni. Fra ascendenti e discendenti diretti nel caso di un solo figlio il 20 per cento, fra coniugi senza figli

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

o con un solo figlio il 38 per cento, tra fratelli e sorelle il 42 per cento, fra zii e nipoti il 48 e mezzo per cento, fra prozii, pronipoti e cugini l'84 per cento.

È evidente che prima di approvare tali cifre è bene andare cauti, chè già in diversi casi non si può più parlare di un'imposta ma di una vera requisizione. Ed un fenomeno di requisizione, ed anche peggiore della requisizione, può diventare l'applicazione delle diverse imposte in tempi di guerra come quelli attuali. È evidente che chi eredita immobili e deve pagare imposte che possono arrivare al 20 per cento del valore degli immobili stessi nel caso di un figlio unico e all'84 per cento nel caso di un pronipote, è costretto a vendere o tutta o parte della quota ereditaria. Ma oggi esistono anche le imposte sul plusvalore che colpiscono i realizzzi, e per i terreni queste imposte raggiungono il 60 per cento sul plusvalore. Una circolare del Ministero, di qualche mese fa, indicava agli uffici di valutare il plusvalore dei terreni fra il 35 ed il 50 per cento, salvo errore. Oggi la quota del plusvalore è anche aumentata. Supponendo che il Fisco si contenti anche di una quota di plusvalore del 40 per cento sul valore attuale venale, l'imposta sul plusvalore viene a raggiungere il 24 per cento del valore venale del fondo da vendersi. E se l'erede è costretto, come nella realtà sarà sempre costretto, a realizzare una parte dell'eredità, ecco che questo 24 per cento graverà anche sui tre e sui due figli mentre nel caso di un figlio l'onere globale potrà arrivare a quasi il 50 per cento ed il massimo di tutte le imposte sommate arriverà fra coniugi al 62 per cento, tra fratelli e sorelle al 66 per cento, fra zii e nipoti al 72 e mezzo per cento, e fra prozii, pronipoti e cugini potrà raggiungere l'incredibile aliquota del 108 per cento sullo scaglione massimo, naturalmente. Queste cifre non abbisognano di commenti, nè vale dire che esse si verificano soltanto per valori dell'asse ereditario superiori ai dieci milioni, che può dirsi corrispondano a poco più di un valore di due milioni dell'anteguerra, calcolando la lira al suo valore legale. Ma le aliquote, se si tiene conto delle imposte sul plusvalore, divengono feroci anche per i piccoli patrimoni. Per una casa del valore di 250 mila lire (per tale prezzo oggi non si ha nemmeno una casa da contadino) un figlio pagherebbe il 34 per cento, una madre oltre il 40 per cento, un fratello oltre il 45 per cento, un nipote il 50 per cento ed un pronipote oltre il 75 per cento.

È per questo che oltre ad aver presentato diversi emendamenti, che sono esclusivamente di forma, ha ritenuto opportuno di presentare un articolo aggiuntivo transitorio che non dubita il Ministro vorrà accettare, perchè non sarebbe giusto far pagare le imposte sul plusvalore per vendite che in realtà sono coatte, mentre le vendite coatte sono anche oggi esenti dal pagamento dell'imposta sul plusvalore. E quello che è stato detto per gli immobili può ripetersi per i titoli azionari e soprattutto per i titoli di società immobiliari. Alla necessità di un simile provvedimento l'oratore già accennò parlando durante la discussione della legge per l'imposta sul plusvalore ed il Ministro, pur non accettando allora l'emendamento presentato, ammise che del principio si sarebbe tenuto conto nel regolamento della stessa legge. Non risulta che fino ad oggi tale regolamento sia stato pubblicato e tanto meno che qualche provvedimento al riguardo sia stato preso. Ma oggi che si aumenta l'imposta di successione un tale provvedimento deve essere preso e, a suo giudizio, deve far parte integrante della legge.

Se l'articolo aggiuntivo sarà accolto si eviterà l'errore di approvare una legge che porta le aliquote di un'imposta a superare globalmente il cento per cento dell'imponibile ed è per questo che si augura veramente che così la legge venga modificata. Con questo però non si eliminerà quel carattere di spoliamento e di disgregazione della proprietà e della famiglia che il complesso dei provvedimenti legislativi presi rende veramente inquietante. A guerra finita ed a vittoria conseguita la materia dovrà essere di nuovo riveduta e nulla di meglio si potrà compiere, per il bene dell'Italia di domani, che di riesumare quella fulgida gemma che il mondo ammirò e che si chiamava la legge fascista sulle successioni dell'anno II. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE avverte che il camerata Mazzini ha presentato i seguenti emendamenti al decreto-legge:

All'articolo 2, comma terzo, alle parole: rappresentati dai discendenti, sono sostituite le parole: rappresentati ognuno da almeno un discendente.

All'articolo 11, comma secondo, alle parole: salvo il regresso verso gli altri coeredi ed i legatari, per la parte proporzionale alla rispettiva quota di eredità o ai legati, sono sostituite le parole: salvo il diritto di rivalsa che a ciascuno di essi compete per quanto abbia anticipato per conto e nell'interesse degli altri

coeredi e dei legatari; ed al comma terzo, alla parola: regresso, è sostituita la parola: rivalsa.

Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

ART. 11-bis.

Sono esonerate dal pagamento delle imposte sul plusvalore le vendite di titoli di società per azioni, ivi compresi quelli di società immobiliari, e di immobili facenti parte della successione, qualora tali vendite siano rese necessarie per far fronte al pagamento delle imposte di successione dovute in base alla legge 9 febbraio 1931-IX, n. 155, e successive disposizioni e modificazioni ed al presente decreto-legge, nonché dell'imposta di trascrizione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Circa l'emendamento all'articolo 2, di pura forma, osserva che senza alcun dubbio la parola: « discendenti » deve riferirsi tanto al caso di un solo discendente, quanto a quello di più discendenti. Cade quindi la preoccupazione che ha indotto il camerata Mazzini a presentare l'emendamento.

MAZZINI prende atto della interpretazione data dal Ministro delle finanze e non insiste.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, propone che all'articolo 2 siano aggiunti i seguenti due commi:

« Quando l'asse ereditario è devoluto agli enti di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 9 aprile 1925-III, n. 380, e per gli scopi ivi indicati od ai medesimi parificati, l'imposta istituita col presente decreto si applica con le aliquote ridotte al quarto.

« Nel caso in cui l'asse ereditario sia devoluto oltre che ai suddetti enti anche ad altri successibili, l'imposta si liquida prima sulle quote di eredità o sui legati devoluti ai figli e al coniuge, ove questi concorrano all'eredità, successivamente sulle quote o sui legati devoluti agli enti e per ultimo agli altri successibili, con le aliquote corrispondenti al valore della parte dell'asse ereditario che per ciascuna delle categorie avanti specificate eccede il valore della parte devoluta alla categoria che immediatamente la precede ».

Propone anche che il secondo comma dell'articolo 3 sia sostituito come segue:

« Per le donazioni dei genitori ai propri figli viventi o ai discendenti di questi e per le donazioni agli enti di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 9 aprile 1925-III, n. 380, e

per gli scopi ivi indicati od ai medesimi parificati, si applicano le norme di esenzione e di riduzione stabilite dall'articolo 2 per le successioni in linea retta ascendente e per le successioni in linea retta discendente e per le successioni dei detti enti ».

(Si approvano gli articoli 2 e 3 così modificati).

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, propone che all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: « e successive modificazioni » siano aggiunte le parole: « salvo il disposto del primo comma del successivo articolo 12 ».

(Si approva l'articolo 4 così modificato).

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Il camerata Mazzini, nell'emendamento all'articolo 11, intende sostituire alla parola: « regresso », la formula: « diritto di rivalsa ». Ora nell'epigrafe dell'articolo 1299 del nuovo Codice civile si dice appunto: « regresso fra codebitori ».

Comunque, analogamente a quanto dispone il predetto articolo 1299, il secondo comma dell'articolo 11 potrebbe essere sostituito dal seguente:

« Per il pagamento della totalità dell'imposta sull'asse ereditario globale netto sono solidalmente responsabili gli eredi salvo il regresso verso gli altri coeredi e i legatari, a norma dell'articolo 1299 del Codice civile, proporzionalmente peraltro alle rispettive quote di eredità o ai legati ».

(Si approva l'articolo 11 così modificato).

Si rende, infine, conto delle ragioni che hanno indotto il camerata Mazzini a proporre l'articolo 11-bis e, accettandolo nella sua sostanza, propone che dopo l'articolo 11 siano inseriti i seguenti articoli che prendono i numeri 12 e 13:

ART. 12.

Agli effetti della liquidazione delle imposte di successione e di donazione, le azioni e le obbligazioni di società, quotate in borsa, sono valutate al prezzo medio fatto, nella Borsa più vicina alla sede della società emittente, nel giorno dell'apertura della successione o, quando in tale giorno non si siano avute quotazioni, in quello precedente nel quale i titoli sono stati negoziati. Per le azioni ed obbligazioni di società non quotate in borsa si assume come valore quello risultante dall'ultimo accertamento definitivo ai fini dell'imposta di negoziazione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sul plus-valore dei titoli azionari, di cui al testo unico approvato con il Regio decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357, e dell'imposta sul plusvalore immobiliare, di cui alla legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, e successive modificazioni, nel primo trasferimento per atto tra vivi posto in essere dagli eredi e legatari dopo l'apertura della successione, avente per oggetto titoli azionari, beni immobili o diritti immobiliari caduti nella stessa successione, è assunto come valore di riferimento, per i titoli azionari il valore di cui al comma precedente, e per gli immobili o diritti immobiliari il valore che per essi è stato definitivamente accertato ai fini della liquidazione dell'imposta normale di successione o dell'imposta ipotecaria di trascrizione o dell'imposta globale sull'asse ereditario.

5(lshrd u uou uon uon dl uou uon uonu mfo

Ove al momento del trasferimento per atto tra vivi non sia stato ancora definitivamente accertato il valore venale dei beni immobili o diritti immobiliari caduti nel precedente trasferimento a causa di morte, l'imposta speciale sul plusvalore si applica provvisoriamente sulla differenza tra i corrispondenti valori dichiarati nella denuncia di successione e quelli risultanti dall'atto di trasferimento.

Le società emittenti i titoli azionari, che sono trasferiti per causa di morte dell'azionista, devono, all'atto in cui addivengono alla dichiarazione del cambiamento di proprietà sui titoli stessi, a norma dell'art. 7 del Regio decreto 29 marzo 1942-XX, n. 239, indicare, con apposita annotazione su ciascun titolo, il valore di essi al giorno della morte dell'azionista, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo. L'omessa o l'inesatta annotazione sui titoli azionari delle indicazioni prescritte nel precedente comma è punita con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 3000 a carico della società.

ART. 13.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro delle finanze, d'intesa col Ministro di grazia e giustizia, potranno essere emanate, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, norme integrative, complementari e di esecuzione occorrenti per l'organica disciplina della materia oggetto del presente decreto, anche ai fini del coordinamento di essa con le vigenti disposizioni delle leggi d'imposta sulle successioni, d'imposta sul plusvalore dei titoli azionari, d'imposta sul plusvalore nei trasferimenti di beni im-

mobili e di diritti immobiliari, nonché del Regio decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, numero 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96 e del Regio decreto 29 marzo 1942-XX, n. 239, concernenti la nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

L'articolo 12 diventa articolo 14.

(Si approvano gli articoli 12 e 13).

PRESIDENTE. In omaggio alla dottrina fascista in materia sarebbe da auspicare che il provvedimento abbia un carattere temporaneo.

Pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Contributo straordinario a favore dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato (2009)

COLOMBATI, *Relatore*, osserva che l'articolo 379 del Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, dice testualmente:

« Gli alloggi sono dati in affitto mediante contratti a termine, rinnovabili, dalle rappresentanze dell'Istituto e devono essere abitati esclusivamente dal locatore e dalle persone che risultano conviventi e a suo carico.

« L'importo del canone di affitto di ciascun alloggio sarà costituito dalla rispettiva quota di interessi, dalla quota proporzionale per manutenzione e spese generali, e da quella occorrente alla costituzione di un fondo di garanzia per gli eventuali sfiti, svalutazioni ed altri oneri imprevisi.

« Le rappresentanze dell'Istituto stabiliscono la misura del canone in base ai criteri sopraindicati e secondo le istruzioni che saranno date dal comitato centrale.

« I corrispettivi di affitto per le case costruite in una stessa città, in tempi ed a costi diversi devono essere, in massima, perequati tenendo conto delle loro speciali condizioni.

« Il regolamento di cui all'articolo 393 stabilirà le norme relative alla decorrenza ed alla cessazione dei canoni di affitto ».

Ora per tutte le costruzioni appaltate dal 1° gennaio 1942-XX e quelle nuove opere che si dovranno ancora appaltare fino alla concorrenza di 260 milioni, date le condizioni del mercato, il costo di tali alloggi importerebbe canoni non in relazione alle attuali possibilità della classe impiegatizia.

Il penultimo comma del citato articolo 279 prevede la perequazione dei corrispettivi di

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

affitto, disposizione però che in questo particolare momento contrasta con le disposizioni di regime vincolistico.

In attesa perciò di effettuare la perequazione ed allo scopo di mitigare detti canoni nell'attuale periodo, si ritiene necessario concedere sul costo delle costruzioni appaltate dal primo gennaio 1942-XX e successive, un contributo straordinario dell'uno per cento da corrispondersi dal primo giorno del mese successivo alla data di dichiarazione di abitabilità delle costruzioni stesse fino ad un anno dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Con le modalità stabilite dai tre articoli che si sottopongono all'approvazione della Commissione, l'onere dello Stato, dato il presumibile andamento degli appalti stessi, si aggirerà sulle lire 650 mila per il primo anno e nella ipotesi di mantenere tale concessione fino a un periodo di quattro anni o superiore l'onere raggiungerebbe la cifra massima di lire 2 milioni 600 mila annue.

Tali somme, con decreto del Ministro delle finanze, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Propone, concludendo, l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Concessione di agevolazioni tributarie a favore della Santa Sede. (2010)

MANCINI GUIDO, *Relatore*, osserva che le agevolazioni tributarie di cui nel provvedimento in esame sono state richieste dalla Santa Sede stessa. Poichè qualcosa di analogo si è già fatto precedentemente per alcuni Paesi esteri è parso opportuno non opporsi a tale domanda, tanto più che le relazioni esistenti fra la Santa Sede e lo Stato italiano, come afferma la relazione ministeriale, sono oltremodo cordiali. Con tali agevolazioni viene concessa l'esenzione dall'imposta cedolare ai frutti dei titoli mobiliari di proprietà della Santa Sede e l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile ai redditi mobiliari.

Propone l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle leggi di ordinamento della Regia guardia di finanza. (2011)

BOLZON, *Relatore*, osserva che il provvedimento in esame non comporta un aumento di onere finanziario per lo Stato, ma riguarda esclusivamente la costituzione interna della Regia guardia di finanza, e in modo particolare si determinano con maggiore compiutezza i compiti istituzionali del Corpo; si aggiornano le disposizioni riguardanti il personale civile; si ripartiscono i sottufficiali ed i militari di truppa in due contingenti: ramo terra e ramo mare. Inoltre sono determinati i regolamenti ed i decreti ministeriali che dovranno disciplinare l'impiego e l'amministrazione del personale, sono estese al Corpo le norme relative alle note caratteristiche ed ai rapporti personali degli ufficiali e dei sottufficiali del Regio esercito, si consente il trattenimento in servizio dei maestri di scherma fino al raggiungimento del 65° anno di età e si consente ai sotto-brigadieri, forniti di laurea, di conseguire la nomina ad ufficiale di complemento della Regia guardia di finanza; sono dettate norme per il reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali e dei finanzieri comunque trattenuti in servizio. Si estendono, infine, ai sottufficiali e ai militari di truppa richiamati o comunque trattenuti in servizio le disposizioni in vigore sulla dispensa dal servizio per quelli del servizio permanente.

Data la natura del provvedimento, ne propone senz'altro l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Norme integrative alla legge 16 giugno 1939-XVII n. 1021, relative alla costituzione dell'« E. N. I. T. E. A. ». (2012)

GUZZELONI, *Relatore*, osserva che con la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1021, fu istituito l'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche ed alberghiere. I compiti di questo Ente sono vastissimi, in quanto — come dice la legge — ha per scopo l'incremento dell'attrezzatura turistica, alberghiera e idrotermale nelle località prive od insufficientemente provviste di tale attrezzatura turistica. Lo statuto specifica che l'Ente può costruire, comperare, locare, arredare e gestire

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

alberghi o parteciparvi con responsabilità limitata al solo capitale apportato, nonchè compiere qualunque atto e svolgere qualsiasi attività anche in campo diverso da quello alberghiero e idrotermale.

Il patrimonio dell'Ente venne costituito con 15 milioni di lire versate interamente dallo Stato, patrimonio assolutamente insufficiente a fronteggiare una così ampia attività. Di questi 15 milioni, sono stati erogati 5 a titolo di compartecipazione nella costituzione dell'Ente turistico alberghiero di Albania; altri 2,620,000 lire per l'acquisto di tutto il pacchetto azionario della società Albergo Palazzo di Livorno ed altre lire 250,000 per partecipazione azionaria nella Società gestioni alberghiere e commerciali atesine. Si ha così in totale una erogazione di 7 milioni 870 mila lire. A questa cifra si debbono aggiungere le spese vere e proprie finora sostenute.

L'Albergo Palazzo di Livorno è stato gravemente danneggiato da un'incursione aerea nemica. La ricostruzione del rustico è stata fatta a cura del Genio civile. Si è però proceduto al completamento e miglioramento del fabbricato, all'acquisto ed installazione di tutti gli impianti (sanitari, elettrici, luce, cucina, lavanderia, telefoni, ascensori) per una spesa complessiva a carico dell'Ente che si aggira sui 4 milioni di lire.

Anche per l'arredamento ed il miglioramento dell'Albergo Quattro Stagioni di Rieti, gestito dall'Ente (lo stabile è di proprietà della Società Immobiliare Reatina), fu necessaria una spesa di 750 mila lire. A queste spese vanno aggiunte le passività della gestione, nonchè le spese generali d'amministrazione dell'Ente. Tutto ciò ha portato all'esaurimento quasi completo dei 15 milioni di disponibilità. Per potere dar seguito ad altre importanti ed impellenti iniziative occorrono nuovi fondi. A ciò provvede il disegno di legge in esame con l'assegnazione di 20 milioni interamente a carico dello Stato, ripartibili in 4 esercizi dal 1944-42 al 1944-45.

Il provvedimento potrebbe sembrare a tutta prima in contrasto con le direttive di massima approvate nell'ultimo Consiglio dei Ministri circa la riduzione delle spese e la revisione di quelle già deliberate. Ma poichè proprio nella stessa riunione è stato autorevolmente accolto il disegno di legge di cui trattasi, ne propone l'approvazione anche in considerazione dei motivi esposti nella relazione ministeriale.

Sarebbe solo da domandarsi se non sia più opportuno che attività del genere fossero lasciate all'iniziativa privata.

MOLFINO ricorda che in seno alla Commissione legislativa della cultura popolare è stato espresso da parte di altri camerati parere contrario all'approvazione del provvedimento istitutivo dell'E. N. I. T. E. A., in quanto si riteneva che lo Stato non dovesse intervenire nell'esplicazione di un'attività da lasciare all'iniziativa privata perchè non d'interesse pubblico. Come era stato previsto, l'Ente è stato largamente passivo.

Dichiara di essere contrario al disegno di legge in esame che dispone nuovi stanziamenti a favore dell'Ente stesso. Per quanto abbia sostenuto che lo Stato dovrebbe cedere le sue aziende termali, sarebbe preferibile, nel caso in esame, che il Demanio gestisse, oltre gli alberghi di Salsomaggiore di Livico e di Recoaro, anche l'Albergo Palazzo di Livorno.

PRESIDENTE informa che in origine il provvedimento, presentato dal Ministero della cultura popolare, aveva una portata molto ampia, ma il Ministro delle finanze soppresse tutta la parte relativa alle nuove attività che avrebbe dovuto esplicitare l'Ente in avvenire e limitò gli stanziamenti a soli cinque milioni che, in sostanza, sono destinati a sistemare la gestione passata dell'Ente.

Non sarebbe opportuno, a suo parere, che lo Stato acquistasse l'Albergo Palazzo di Livorno, anche perchè la Commissione del bilancio fu contraria all'acquisto delle fonti.

Alla cessazione del periodo bellico si potrà esaminare se organismi del genere di quello in esame debbano continuare a esistere o no.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva che l'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche e alberghiere sorse perchè si ritenne necessario di costituire una attrezzatura alberghiera nei luoghi dove manca in quanto è deficiente l'iniziativa alla quale ha accennato il camerata Molfino, anche se, in definitiva, era da prevedersi che l'attività dell'Ente sarebbe stata passiva.

Non è favorevole all'acquisto, da parte dello Stato, dell'Albergo Palazzo di Livorno, come ha proposto il camerata Molfino.

È vero che il Demanio gestisce alcuni alberghi, ma si tratta di un'attività accessoria a quella termale, che risponde a superiori finalità igieniche.

MOLFINO pensa che lo Stato non debba partecipare a iniziative antieconomiche, quando non siano d'interesse bellico.

Comunque prende atto della dichiarazione del Presidente che sono escluse dal provvedi-

mento in esame nuove attività turistiche o alberghiere.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.
(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Norme provvisorie per il pagamento nel Regno, durante lo stato di guerra, delle pensioni iscritte presso gli uffici del Tesoro dell'Africa Orientale Italiana, i cui titolari risultino internati o si trovino nel Regno, nonchè delle pensioni iscritte presso gli uffici del Tesoro del Regno, i cui titolari si trovino internati nell'Africa Orientale Italiana. (2013)

ROMANO RUGGERO, *Relatore*, nota che, con il disegno di legge si dà forza ed autorità di legge alle disposizioni che sono state attuate a mezzo di circolari interne, le quali miravano a disciplinare il pagamento delle pensioni che si trovavano iscritte presso gli uffici del Tesoro istituiti nell'Africa Orientale Italiana, ma i cui titolari risultino internati o si trovino nel Regno, nonchè il pagamento di varie altre pensioni iscritte negli uffici del Tesoro del Regno, ma i cui titolari si trovino internati nell'Africa Orientale Italiana.

Per mezzo di queste circolari fu stabilito di corrispondere ai residenti nel Regno per intero la pensione normale iscritta negli uffici dell'Africa Orientale Italiana, mentre alle famiglie dei titolari che si trovino internati in Africa Orientale la misura è di due terzi per i primi due mesi e della metà per i mesi successivi delle pensioni normali iscritte negli uffici del Tesoro del Regno o dell'Africa Orientale Italiana.

Il Ministro dell'Africa Italiana ha fatto presente l'opportunità, d'intesa col Ministro delle finanze, di apportare una modifica sostanziale in ordine ai titolari internati nell'Africa Orientale Italiana, nel senso che si debba parlare di residenti in tale territorio, o in territori di Stati nemici o di Stati che non sono in relazioni diplomatiche con l'Italia.

Propone che il provvedimento sia approvato.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

I primi due commi dell'articolo 1, con gli emendamenti proposti dal Ministro dell'Africa Italiana, d'intesa con il Ministro delle finanze, sono così formulati:

« Le Amministrazioni centrali competenti, comprese quelle ad ordinamento autonomo, sono autorizzate a concedere, mediante l'emis-

sione di speciali ruoli conti-correnti, alle persone di famiglia residenti nel Regno, in Libia o nei possedimenti dell'Egeo, dei titolari di pensioni iscritte presso gli uffici del Tesoro dell'Africa Orientale Italiana, che si trovino residenti in tale territorio, o in territori di Stati nemici o di Stati che non sono in relazioni diplomatiche con l'Italia, un assegno provvisorio da imputarsi al capitolo del bilancio su cui gravano le corrispondenti pensioni.

« L'anzidetto assegno provvisorio è corrisposto per i primi due mesi nella misura di due terzi e, successivamente, nella misura della metà della pensione dovuta al diretto intestatario ».

(*Si approva l'articolo 1 così modificato*).

All'articolo 2, primo comma, alle parole: « i cui titolari si trovino internati », sono sostituite le seguenti: « i cui titolari si trovino residenti in Africa Orientale Italiana ».

All'articolo 3, dopo le parole: « si trovi nel Regno », sono state aggiunte le altre: « in Libia, o nei possedimenti dell'Egeo ».

Infine all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: « abbia lasciato nel Regno », sono state aggiunte le parole: « in Libia ».

(*Si approvano gli articoli 2, 3 e 4 così modificati e gli articoli da 5 a 8*).

In conseguenza delle modificazioni apportate il titolo del disegno di legge risulta così emendato:

« Norme provvisorie per il pagamento nel Regno, durante lo stato di guerra, delle pensioni iscritte presso gli uffici del Tesoro dell'Africa Orientale Italiana nonchè per il pagamento delle pensioni iscritte presso gli uffici del Tesoro del Regno, i cui titolari si trovino in Africa Orientale Italiana ».

Dichiara approvato il disegno di legge.
(*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Norme provvisorie per il pagamento nel Regno, durante lo stato di guerra, delle pensioni e degli altri assegni fissi personali, i cui titolari risiedono all'estero. (2014)

ROMANO RUGGERO, *Relatore*. Il disegno di legge, analogamente al precedente, dà forza e autorità di legge a circolari emanate per la corresponsione delle pensioni e di altri assegni fissi personali spettanti a cittadini italiani residenti all'estero o in Paesi nemici e che avessero rotto i rapporti diplomatici con l'Italia.

Vi era una complessa procedura da seguire in quanto bisognava che i legali rappresen-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tanti esistenti in Italia di volta in volta presentassero agli uffici provinciali del Tesoro i certificati delle competenti autorità consolari comprovanti l'esistenza in vita dei pensionati e le altre condizioni alle quali era subordinata l'erogazione degli assegni, condizioni complesse e di difficile accertamento a causa dell'attuale stato di guerra. Si è pertanto consentito che le autorità consolari italiane o degli Stati che hanno assunto la protezione dei cittadini italiani trasmettano le segnalazioni occorrenti al Ministero degli affari esteri, il quale le comunica agli Uffici provinciali del Tesoro, che provvedono ad aprire conti correnti.

Il disegno di legge non fa che disciplinare uno stato di cose già in atto e ne propone, pertanto, l'approvazione.

PRESIDENTE avverte che il Ministro dell'Africa Italiana ha proposto le seguenti modificazioni accettate dal Ministro delle finanze.

All'articolo 1, dopo le parole: « a mezzo di legali rappresentanti nel territorio del Regno », sono state aggiunte le altre: « nell'Africa Italiana »; dopo le parole: « presso le sezioni di Regia tesoreria delle provincie », sono state aggiunte le altre: « o dei Governi dell'Africa Italiana, in cui », sopprimendo le successive parole: « nelle quali ».

All'articolo 2, comma primo, lettera f) sono state aggiunte, in fine, le parole: « e del Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 ».

All'articolo 3, è stato aggiunto, in fine, il seguente comma: « Per le riscossioni da effettuare nei territori dell'Africa Italiana, le comunicazioni indicate nel primo comma vengono dal Ministero degli affari esteri fatte a quello dell'Africa Italiana, il quale provvede, a mezzo dei competenti Governi, agli adempimenti di cui al secondo comma del presente articolo ».

(Si approvano gli articoli 1, 2 e 3 così modificati e gli articoli 4 e 5).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 521, riguardante finanziamento per fronteggiare i disavanzi economici di bilancio del 1942 degli enti ausiliari ed altre spese straordinarie del Ministero dell'interno dipendenti dallo stato di guerra. (2015)

GUARNERI, in sostituzione del Relatore camerata Lantini, avverte che questi ha fatto pervenire al Presidente della Commissione del

Bilancio una relazione scritta, che riassumerà brevemente, in quanto il provvedimento è molto chiaro e semplice anche se oneroso. Si tratta, in sostanza, di un provvedimento di guerra. Gli Enti ausiliari — provincie e comuni — si trovano in *deficit* e nell'impossibilità di sanarlo per cause dipendenti dalla guerra. Mentre sono diminuite le entrate, come quelle derivanti dalle imposte sui consumi, sono aumentate le spese. Il decreto-legge pone il Ministero dell'interno nella condizione di potere sopperire a tale situazione in due forme. Vi sono Enti ausiliari in una situazione tale che è prevedibile, in un avvenire non lontano, possano da soli sanare il loro *deficit*. Il provvedimento prevede per essi la facoltà di ottenere, attraverso il Ministero dell'interno, mutui dal Consorzio di credito per le opere pubbliche. Vi sono invece situazioni che probabilmente non saranno sanabili e in tal caso si dà facoltà al Ministero dell'interno di intervenire praticamente con erogazioni a fondo perduto.

Il camerata Lantini, nel proporre l'approvazione del provvedimento, osserva: « Sembra opportuno in questa sede richiamare l'attenzione degli organi di vigilanza e di tutela, soprattutto delle ragionerie delle Prefetture, ad una solerte e tempestiva azione di vigilanza sulla finanza di tali Enti e particolarmente dei Comuni ».

È da chiedersi se non sia il caso di estendere anche agli Enti ausiliari l'ordine categorico impartito dal Duce alle Amministrazioni dello Stato di rivedere i propri bilanci e ridurre le spese.

Con questa raccomandazione propone l'approvazione del disegno di legge.

SPINELLI DOMENICO, domanda al Ministro delle finanze se fra gli Enti ausiliari sono comprese le opere pie, che si trovano in una situazione egualmente difficile.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, precisa che per Enti ausiliari si intendono soltanto le Provincie e i Comuni.

CERUTTI GIUSEPPE ricorda che già in sede di Commissioni riunite aveva richiamato l'attenzione sulla situazione degli Enti ausiliari. E d'avviso che il provvedimento in esame debba essere considerato di carattere strettamente transitorio, in quanto la situazione di tali Enti deve essere riveduta radicalmente alle basi. Vi sono situazioni assolutamente insanabili in partenza.

Sino a quando taluni Comuni, e si riferisce ai più importanti, avranno i bilanci gravati delle spese, ognora aumentati, delle speralità e del funzionamento delle scuole ele-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mentari, le situazioni deficitarie manterranno il loro carattere cronico con tutte le relative conseguenze. Se questi Enti avranno ancora qualche percentuale delle sovraimposte da impegnare, contrarranno il previsto prestito presso il Consorzio di Opere Pubbliche con il concorso parziale e temporaneo nel servizio da parte dello Stato; se avranno esaurito ogni cospite da impegnare otterranno il contributo statale, ma in entrambi i casi la situazione deficitaria permarrà, poichè questo provvedimento non sana la sostanza, ma soltanto vale ad alleviare le più dure esigenze di tesoreria. Se poi i contributi governativi, qualsiasi ne sia la forma, non fossero, come è probabile, sufficienti, questi Enti dovranno ugualmente ricorrere ad altre accensioni di debiti, quanto mai onerosi, e destinati ad aggravare i futuri bilanci.

La contingenza e transitorietà di questo provvedimento, è giustificata dal fatto che non si può attualmente valutare l'effettivo disavanzo delle finanze locali, le cui entrate normali sono state fortemente decurtate dalle diminuzioni intervenute in alcuni importanti cespiti, quale ad esempio le imposte sui consumi e sui materiali di costruzione. Sta di fatto però che i bilanci dei grandi Comuni sono gravati da oneri normali ognora crescenti, per il fatale dilatarsi delle spese dei servizi obbligatori e per i maggiori compiti che sono ognora ad essi affidati. Questa situazione fa sì che i bilanci sono in partenza, qualsiasi sieno le economie, in un profondo squilibrio e, come ha di già in altra sede avvertito, quando mancano sin dall'inizio le possibilità di raggiungere l'equilibrio, il pareggio automaticamente si allontana, ed il disavanzo si accresce.

Assai opportunamente il camerata Guarnieri ha raccomandato l'estensione agli Enti ausiliari dell'obbligo di rivedere le proprie spese. Troppo sovente affiorano le ambizioni di legare il proprio nome a qualche vistosa e costosa opera di abbellimento cittadino, che trova localmente, e ciò è giustificabile, i maggiori consensi. La sorveglianza dello Stato, attraverso i suoi organi, deve essere quanto mai severa; nessuna opera pubblica, salvo quelle, quando il bilancio lo consenta, di autentici risanamenti e di indilazionabili occorrenze di viabilità, dovrebbe essere approvata, poichè è soltanto con un bilancio assestato che si può provvedere al finanziamento delle più significative opere cittadine, senza compromettere gli ulteriori sviluppi.

Raccomanda al Ministro che il previsto concorso statale sia sufficiente a pareggiare gli attuali squilibri di cassa degli Enti lo-

cali, senza ritardare intanto gli studi per una sistemazione definitiva che richiede un'organica e ponderata riforma. Questa riforma deve assicurare le basi del pareggio, e le buone amministrazioni locali, inaugurando il pareggio, dovranno non solo difenderlo ma consolidarlo.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva che il provvedimento risponde indubbiamente a esigenze determinate dallo stato di guerra. Gli Enti ausiliari si trovano in una difficile situazione e si dà loro la possibilità di ottenere mutui dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, con il concorso dello Stato, ove sia necessario, col pagamento degli interessi oppure delle quote di capitale.

Come ha osservato il camerata Cerutti, il provvedimento è di carattere contingente e non risolve la situazione degli Enti ausiliari. Una riforma radicale sarebbe, però, nell'attuale momento, difficilmente attuabile. Assicura, comunque, che gli studi in proposito sono a buon punto e che provvedimenti di carattere definitivo saranno, a suo tempo, presi.

Accetta senz'altro la raccomandazione fatta dal Relatore perchè le spese degli Enti ausiliari siano, per quanto possibile, ridotte.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Sospensione dei procedimenti per violazione delle leggi finanziarie e della riscossione delle pene.
(Modificato dal Senato). (1954-B)

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Relatore*, osserva che le modificazioni apportate dalla Commissione di finanza del Senato al provvedimento già approvato dalla Commissione del bilancio sono puramente formali. Al terzo comma dell'articolo 1 le parole: « Le predette disposizioni si applicano altresì ai procedimenti per le sanzioni », sono state sostituite dalle altre: « Le norme predette si riferiscono altresì ai procedimenti per l'applicazione delle sanzioni ».

All'articolo 2, dopo le parole: « L'intendente di finanza e le altre autorità competenti », sono state aggiunte le altre: « indicate nell'articolo precedente »; e, alla fine, le parole: « nel terzo comma dell'articolo precedente », sono state sostituite con le altre: « nell'articolo precedente ».

Trattandosi di modificazioni formali, che opportunamente perfezionano il testo legislativo, ne propone senz'altro l'approvazione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone ai voti le modificazioni apportate dal Senato agli articoli 1 e 2.

(Sono approvate).

Dichiara approvato il disegno di legge nel nuovo testo. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Ministro dell'aeronautica ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra. (2016)

MOLFINO, *Relatore*, rileva che per esigenze di carattere bellico, l'Amministrazione dell'aeronautica è autorizzata ad assumere

impegni fino all'importo di tre miliardi, in aggiunta alle somme precedentemente autorizzate.

Date le superiori ragioni che hanno determinato il provvedimento, ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 12.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Modifica dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1941-XIX, n. 499, concernente l'assicurazione obbligatoria contro i rischi di guerra delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali. (1861)

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 7 della legge 3 aprile 1941-XIX, n. 499, concernente l'assicurazione obbligatoria contro i rischi di guerra delle navi di nazionalità italiana e delle navi in costruzione, sono apportate le seguenti modifiche:

A) Al primo comma è sostituito il seguente:

Nel caso di perdita totale, il proprietario della nave soggetta all'obbligo dell'assicurazione è tenuto ad impiegare l'indennità dovutagli, ai sensi del contratto di assicurazione, al netto delle passività ipotecarie accese ai fini di costruzione, acquisto o esercizio di navi mercantili:

a) Nella costruzione in cantieri italiani o nell'acquisto all'estero di navi o quote di navi, che dovranno entrare in effettivo esercizio entro il termine di cui al 5° comma del presente articolo.

È parificato all'acquisto all'estero il rilievo da un committente straniero di navi in costruzione o costruite presso cantieri nazionali.

b) In lavori di trasformazione di navi o di galleggianti in navi, o di ripartizione di navi danneggiate per causa di guerra, ad esso appartenenti o da esso acquistate, sempre entro i limiti di cui al comma 5° del presente articolo.

L'impiego come sopra disposto deve esser fatto per un ammontare uguale a quello delle indennità nette percepite dal proprietario della nave.

Spetta al giudizio insindacabile del Ministro delle comunicazioni di accertare e stabilire se questa condizione sia stata soddisfatta.

B) Nel secondo comma, alle parole: al netto delle passività ipotecarie e privilegiate

che gravano sulla nave, sono sostituite le seguenti: salvi sempre i diritti dei creditori ipotecari, di cui sopra, ed alle parole: in titoli di Stato o garantiti dallo Stato presso la Cassa depositi e prestiti, sono sostituite le seguenti: in titoli di Stato o garantiti dallo Stato produttivi di interessi, presso la Cassa depositi e prestiti, al nome del proprietario stesso, con annotazione di vincolo a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui ai precedenti comma.

È inoltre aggiunto il seguente comma:

A giudizio insindacabile del Ministro delle comunicazioni può esser concesso l'esonero dall'obbligo della costituzione del deposito per le quattro Società esercenti le linee di preminente interesse nazionale.

C) Nel quinto comma alle parole: trascorsi tre anni dalla data di liquidazione dell'indennità ed in ogni caso non prima dei tre anni dalla data della cessazione dello stato di guerra, sono sostituite le seguenti: trascorsi quattro anni dalla data del pagamento al proprietario della indennità per la perdita della nave e dalla costituzione in deposito del 25 per cento delle indennità stesse, e in ogni caso non prima che siano trascorsi quattro anni dalla data di dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

D) Nel sesto comma, dopo le parole: alla costruzione od agli acquisti, sono aggiunte le seguenti: ovvero ai lavori di trasformazione o di riparazione, e alle parole: cinque anni, sono sostituite le seguenti: di altri quattro anni.

Sospensione temporanea delle revisioni biennali dei redditi di ricchezza mobile e revoca dell'abbuono del 50 per cento dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi degli affittuari di fondi rustici. (1957)

ART. 1.

A decorrere dall'anno 1943 e fino a nuove disposizioni sono sospese le rettifiche biennali dei redditi soggetti all'imposta di ric-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

chezza mobile, classificati dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924-II, n. 1613, nelle categorie *B* e *C-1*, previste dall'articolo 10 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016.

I redditi suindicati, accertati per ogni singolo contribuente, possono essere variati annualmente tanto per iniziativa dei contribuenti, quanto per iniziativa degli Uffici delle imposte. La sospensione delle revisioni biennali prevista dal comma precedente non riguarda i redditi degli affittuari di fondi rustici e quelli derivanti dall'esercizio di industrie agrarie diverse che diano luogo all'applicazione dell'imposta ordinaria di ricchezza mobile.

La valutazione è fatta sulla base dei redditi prodotti nell'anno precedente a quello in cui la rettifica è promossa, tuttavia quando alla data della denuncia in aumento o in diminuzione, o alla data in cui vengono eseguite le rettifiche dell'Ufficio siano intervenute circostanze tali che possano comunque influire sulla produzione del reddito, la valutazione di questo deve eseguirsi tenendo conto anche di queste circostanze.

ART. 2.

Per la presentazione delle denunce di rettifica da parte dei contribuenti e per le rettifiche e controrettifiche da parte della Finanza, rimangono fermi i termini stabiliti dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1907, n. 222 e dell'articolo 4 del testo approvato col Regio decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608. Nel primo anno di applicazione della presente legge, il periodo utile per la presentazione delle denunce di rettifica, tanto dei redditi di categoria *B* quanto dei redditi di categoria *C-1*, da parte dei contribuenti, è prorogato al 15 settembre 1942-XX.

ART. 3.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno 1944-XXII, è abolito l'abbuono del 50 per cento della imposta di ricchezza mobile sui redditi degli affittuari di fondi rustici, accordato con l'articolo 6 del Regio decreto-legge 12 agosto 1927-V, n. 1463.

A decorrere dal 1° gennaio 1943-XXI, l'aliquota è elevata dal 7 al 10 per cento.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1942-XX, n. 356, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42, per esigenze dipendenti dalla guerra. (2002)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 aprile 1942-XX, n. 356, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42, per esigenze dipendenti dalla guerra.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (2006)

ART. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

ART. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e della cultura popolare per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

ART. 3.

Nei bilanci del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana, dell'azienda autonoma statale della strada, dell'azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

ART. 4.

I fondi iscritti in bilancio per spese di competenza del Governatorato della Dalmazia potranno essere versate in contabilità speciali presso le sezioni di Regia tesoreria provinciale di Zara, Spalato e Cattaro, in de-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

roga al divieto di cui all'articolo 585 — secondo comma — del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924-II, n. 827.

ART. 5.

Nei casi in cui ai bilanci degli enti ausiliari del corrente anno 1942 siano applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 521, l'Amministrazione finanziaria è autorizzata a sospendere la riscossione delle rate di ammortamento dei debiti di tali enti scadenti nell'anno stesso, che siano stati ratizzati in forza di provvedimenti amministrativi o di leggi speciali e che riguardino contributi per opere pubbliche, salvo recupero, senza interessi di mora,

nell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.

Le delegazioni eventualmente rilasciate saranno valide per l'anno di nuova scadenza.

ART. 6.

In relazione agli avanzi di gestione accertati per le autostrade a partire dal 1° luglio 1938-XVI, è autorizzato il versamento di lire 700,000 all'Azienda autonoma statale della strada, a copertura del disavanzo previsto nella gestione delle autostrade stesse per l'esercizio finanziario 1941-42.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

TABELLA A.

**TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1941-42**

In aumento:

Capitolo n. 141. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle finanze	L.	23,000 —
Capitolo n. 252. — Versamenti dei proprietari di navi mercantili, ecc. per la costituzione del Fondo per le spese di vigilanza ministeriale sull'attività tecnico-economica dei cantieri, ecc.	»	84,510 —
Capitolo n. 308-bis. (<i>Di nuova istituzione</i>). — Versamento allo Stato degli utili disponibili della gestione del Monopolio filmi esteri e dell'Ente nazionale acquisti importazioni pellicole estere (E. N. A. I. P. E.) da destinare a copertura della garanzia per i finanziamenti effettuati dalla Banca Nazionale del Lavoro ai fini dell'incremento della produzione cinematografica nazionale	»	658,850 —
Capitolo n. 369. — Ricupero dai Comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, ecc.	»	8,000,000 —
Capitolo n. 378. — Rimborso delle somme anticipate nell'interesse della produzione cinematografica nazionale, ecc.	»	44,177 —

Totale	L.	8,810,537 —

TABELLA B.

**TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1941-42**

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 41. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	L.	6,000 —
Capitolo n. 111. — Spese, ecc. per i campi di tiro a segno nazionale, ecc..	»	5,000 —
Capitolo n. 121. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo (Corte dei Conti — Servizi metropolitani)	»	70,000 —
Capitolo n. 122. — Spesa per i servizi di riscontro, ecc. (Corte dei Conti — Servizi metropolitani).	»	10,000 —
Capitolo n. 123. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Corte dei Conti — Servizi metropolitani).	»	43,000 —
Capitolo n. 158. — Indennità di tramutamento al personale, ecc. (Ragioneria generale dello Stato)	»	45,000 —
Capitolo n. 175. — Indennità di missione e spese varie per i servizi del Tesoro all'estero	»	50,000 —
Capitolo n. 227. — Fitto di locali in servizio della Guardia di finanza	»	300,000 —
Capitolo n. 286. — Imposte, sovrimposte, ecc. (Aziende patrimoniali dello Stato)	»	800,000 —
Capitolo n. 345. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. (Dogane — Servizi in Albania)	»	25,000 —
Capitolo n. 359. — Spese per la beneficenza romana	»	15,000,000 —
Capitolo n. 415. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, ecc.	»	5,000,000 —
Capitolo n. 517. — Anticipazione alle Amministrazioni degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai Comuni debitori per degenti non romani, ecc.	»	8,000,000 —
Capitolo n. 666 (<i>aggiunto — in conto competenza</i>). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori a quello 1941-42	»	230,880 —
Totale degli aumenti . . .	L.	<u>29,584,880 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 132. — Indennità di equipaggiamento, ecc. (Corte dei Conti — Servizi per l'Africa Italiana)	L.	50,000 —
Capitolo n. 134. — Spese di impianto e di arredamento, ecc. (Corte dei Conti — Servizi per l'Africa Italiana).	»	50,000 —
Capitolo n. 135. — Spese per carta e stampati (Corte dei Conti — Servizi per l'Africa Italiana)	»	50,000 —
Capitolo n. 181. — Differenze di cambio, commissioni e spese sui pagamenti del debito pubblico all'estero	»	1,500,000 —
Capitolo n. 216. — Spese, ecc. riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria Esposizione di Roma	»	800,000 —
Capitolo n. 282. — Spese di amministrazione, ecc. per gli immobili, manufatti ed altri beni della miniera demaniale di Idria, ecc.	»	100,000 —
Capitolo n. 387. — Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna, ecc.	»	950,000 —
<i>Da riportare</i>	L.	<u>3,500,000 —</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto</i>	L. 3,500,00 —
Capitolo n. 412. — Contributo dello Stato all'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma »	»	40,000,000 —
Capitolo n. 575 (<i>aggiunto - in conto competenza</i>). — Spese per i cimiteri di guerra, ecc.	»	8,000 —
	Totale delle diminuzioni	L. 43,508,000 —

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

In aumento:

Capitolo n. 47. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc.	L.	16,000,000 —
Capitolo n. 48. — Mantenimento e trasporto dei minorenni ricoverati nelle Case di rieducazione, ecc.	»	8,000,000 —
	Totale	L. 24,000,000 —

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

In aumento:

Capitolo n. 45. — Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio all'estero	L.	9,500,000 —
Capitolo n. 49. — Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti, ecc.	»	2,500,000 —
	Totale	L. 12,000,000 —

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 55. (<i>aggiunto - in conto competenza</i>). — Saldo degli impegni riguardanti le spese, ecc. degli esercizi finanziari anteriori a quello 1941-42	L.	2,092 —
--	----	---------

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 3. — Spese per Consigli e Commissioni, ecc	L.	150,000 —
Capitolo n. 33. — Fondo e disposizione del Ministero per contributi e concorsi di spese a favore dell'avvaloramento agrario dell'Africa Italiana	»	4,000,000 —
Capitolo n. 34. — Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a nuove o maggiori spese civili e militari nell'Africa Italiana, ecc.	»	1,502,092 —
Capitolo n. 37. — Contributo dello Stato a pareggio del bilancio, dell'Africa Orientale Italiana, ecc.	»	250,000,000 —
Capitolo n. 38. — Assegnazione straordinaria per l'esecuzione dei lavori e delle attrezzature di primo impianto nell'Africa Orientale Italiana, ecc.	»	200,000,000 —
	Totale delle diminuzioni	L. 455,652,092 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 5. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	L.	130,000 —
Capitolo n. 12. — Affitto di locali per i servizi dipendenti, ecc.	»	25,000 —
Capitolo n. 14. — Spese casuali	»	30,000 —
Capitolo n. 20 (<i>modificata la denominazione</i>). — Premi di operosità e di rendimento al personale che presta servizio presso i Regi provveditori agli studi	»	50,000 —
Capitolo n. 87. — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regie scuole e di Regi istituti tecnici agrari, ecc.	»	94,910 —
Capitolo n. 94. — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici industriali, ecc.	»	600,000 —
Capitolo n. 97. — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici commerciali, ecc.	»	300,000 —
Capitolo n. 98. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere, ecc.	»	7,500 —
Capitolo n. 105. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, ecc.	»	200,000 —
Capitolo n. 106. — Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia nelle Regie scuole, ecc.	»	400,000 —
Capitolo n. 107. — Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc.	»	100,000 —
Capitolo n. 142. — Accademie di Belle Arti e Licei artistici, ecc., fitto e manutenzione di locali, ecc.	»	31,310 —
Capitolo n. 144. — Regia Accademia d'arte drammatica in Roma, ecc. Spese per il funzionamento, ecc.	»	1,410 —
Capitolo n. 224 (<i>aggiunto in conto competenza</i>). — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dell'importo delle riduzioni concesse sul prezzo dei viaggi effettuati dai candidati ai vari esami di Stato	»	229,227 —
Totale degli aumenti	L.	<u>2,199,357 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 67. — Spese per gli esami di maturità classica e scientifica, ecc.	L.	1,500,000 —
Capitolo n. 174- <i>bis</i> . — Spese per il funzionamento dell'ufficio di legislazione scolastica comparata, ecc.	»	30,000 —
Totale delle diminuzioni	L.	<u>1,530,000 —</u>

MINISTERO DELL'INTERNO.

In aumento:

Capitolo n. 4. — Indennità di missione al personale civile, ecc.	L.	1,525,000 —
Capitolo n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	30,000 —
Capitolo n. 31. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. sussidi e contributi per provvidenze eccezionali	»	100,000 —
Capitolo n. 70. — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc.	»	4,000,000 —
Capitolo n. 75. — Casermaggio pei Reali carabinieri, ecc.	»	3,000,000 —
Capitolo n. 78. — Indennità di via e trasporto di indigenti, ecc.	»	300,000 —
Totale	L.	<u>8,955,000 —</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 67-bis. — Spese per il funzionamento di Commissioni e
Comitati L. 30,000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 54. — Personale straordinario, ecc. retribuzione, ecc. . . . L. 30,000 —

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 23. — Concorso dello Stato per il mantenimento di corpi
di piloti nei porti ove il pilotaggio è dichiarato obbligatorio . . . L. 23,000 —
Capitolo n. 83. — Spese inerenti alla vigilanza ministeriale sull'attività
dei cantieri e degli stabilimenti di costruzioni navali, ecc. . . . » 84,510 —
Totale degli aumenti . . . L. 107,510 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 19. — Vigilanza sulla pesca » 20,000 —
Capitolo n. 34. — Acquisto, manutenzione e custodia di boe, ecc. . . » 3,000 —
Capitolo n. 35. — Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marit-
timi, ecc. » 40,000,000 —
Capitolo n. 94. — Premi per l'acquisto di autoveicoli, ecc. a gas-
sogeno, ecc. » 1,000,000 —
Capitolo n. 95. — Premi di esercizio per autolinee esercitate con auto-
bus a gassogeno, ecc. » 400,000 —
Capitolo n. 96. — Corresponsione di contributi agli esercenti di servizi
pubblici automobilistici, ecc. » 100,000 —
Capitolo n. 99. — Spese per costruzione di strade ferrate in concessione
a pagamento non differito, ecc. » 5,000,000 —
Capitolo n. 100. — Spese per la costruzione e l'approvvigionamento dei
mezzi di esercizio della ferrovia per l'Esposizione universale, ecc. . . » 40,000,000 —
Totale delle diminuzioni . . . L. 86,523,000 —

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 13. — Fitto di locali e canoni d'acqua — Spese di pulizia, di manutenzione e di
adattamento dei locali e degli impianti vari in uso degli uffici.

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 39. — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc. L. 72,000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 33. — Servizio semaforico, ecc. Soprassoldi al personale, ecc. » 5,000 —
Capitolo n. 54. — Difese marittime e costiere, ecc. » 20,000 —
Capitolo n. 61. — Materiali e lavori di manutenzione, ecc. » 47,000 —
Totale delle diminuzioni . . . L. 72,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 5. — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	L.	14,000 —
Capitolo n. 7. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	30,000 —
Capitolo n. 9. — Contributi scolastici, ecc.	»	450,000 —
Capitolo n. 13. — Spese casuali	»	20,000 —
Capitolo n. 29. — Spese per il funzionamento degli istituti superiori di aeronautica	»	1,500,000 —
Capitolo n. 50. — Personale avventizio — Retribuzioni, ecc.	»	1,500,000 —
Capitolo n. 50- <i>quater</i> . — Spese di viaggi, missione e trasferimento del personale avventizio	»	200,000 —
Totale degli aumenti	L.	<u>3,711,000 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 1. — Personale civile, ecc. stipendi, ecc.	L.	1,541,000 —
Capitolo n. 15. — Fondo a disposizione per provvedere ad eventuali defi- cienze dei capitoli del bilancio, ecc.	»	900,000 —
Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta in luogo di pensioni	»	70,000 —
Capitolo n. 24. — Indennizzo privilegiato aeronautico, ecc.	»	3,400,000 —
Capitolo n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio, ecc.	»	3,000,000 —
Capitolo n. 45. — Personale degli aeroporti civili — Stipendi, ecc.	»	100,000 —
Capitolo n. 47. — Gare, concorsi, conferenze, ecc.	»	300,000 —
Capitolo n. 48. — Spese per costruzioni, ecc. relative agli uffici di con- trollo statale negli aeroporti civili, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 49. — Indennità temporanea di caro-viveri al personale mi- litare, ecc.	»	450,000 —
Totale delle diminuzioni	L.	<u>9,811,000 —</u>

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 3. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	L.	<u>35,000 —</u>
--	----	-----------------

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	L.	<u>35,000 —</u>
---	----	-----------------

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

In aumento:

Capitolo n. 9. — Spese per telegrammi, ecc.	L.	1,100,000 —
Capitolo n. 60. — Premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali grezzi, ecc.	»	1,000,000 —
Totale	L.	<u>2,100,000 —</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE.

In aumento:

Capitolo n. 47-ter (di nuova istituzione). — Fondo corrispondente al 4 per cento dell'introito lordo degli spettacoli in cui siano inclusi filmi nazionali, sia documentari che spettacolari, di lunghezza non inferiore ai 300 metri e non superiore ai 1.500 metri, da erogare a favore dei produttori dei filmi stessi (articoli 4 e 6 della legge 17 agosto 1941-XIX, n. 1131)	L.	210,595 —
Capitolo n. 47-IV (di nuova istituzione). — Somma da erogare in corrispondenza delle quote degli utili di gestione del Monopolio filmi esteri e dell'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere versate allo Stato, a copertura della garanzia per i finanziamenti effettuati dalla Banca Nazionale del Lavoro, ai fini dell'incremento della produzione cinematografica nazionale	»	658,850 —
Capitolo n. 53. — Somme ricuperate sulle anticipazioni concesse dallo Stato, ecc., da devolvere ad incremento del capitale della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro, ecc.	»	44,177 —
Totale	L.	<u>913,622 —</u>

TABELLA C.

**TABELLA DI VARIAZIONI AI BILANCI DI AZIENDE SPECIALI
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1941-42**

**1. — BILANCIO DEL REGIO ISTITUTO AGRONOMO
PER L'AFRICA ITALIANA.**

ENTRATA.

In aumento:

Articolo n. 5. — Entrate eventuali diverse	L.	<u>473,910 —</u>
--	----	------------------

SPESA.

In aumento:

Articolo n. 19 (aggiunto - in conto competenza). — Spese per il trasferimento dell'Istituto nella nuova sede, ecc.	L.	<u>473,910 —</u>
--	----	------------------

2. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 37. — Assegnazione straordinaria, ecc. per spese varie relative al completamento dell'impianto degli uffici	L.	<u>340,000 —</u>
---	----	------------------

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 36. — Interessi sui prestiti per l'esecuzione di lavori di sistemazioni generali, ecc.	L.	<u>340,000 —</u>
--	----	------------------

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

3. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 1. — Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi	L.	5,431,456.45
Capitolo n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali	»	450,000 —
Capitolo n. 10. — Telegrafi	»	2,000,000 —
		Totale
	L.	7,881,456.45

SPESA.

In aumento:

Capitolo n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc.	L.	2,500,000 —
Capitolo n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole, ecc.	»	280,000 —
Capitolo n. 18. — Spesa per la fornitura delle divise uniformi e dei camiciotti al personale, ecc.	»	500,000 —
Capitolo n. 19. — Spese varie per la Milizia postelegrafica, ecc.	»	200,000 —
Capitolo n. 24. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte	»	80,000 —
Capitolo n. 36. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti e natanti, ecc.	»	1,200,000 —
Capitolo n. 56. — Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 71. — Assegni fissi per spese di servizio ai direttori provinciali, ecc.	»	20,000 —
Capitolo n. 80. — Compensi vari al personale delle ricevitorie, ecc.	»	450,000 —
Capitolo n. 88. — Spese casuali	»	10,000 —
Capitolo n. 94. — Spese per la gestione delle case economiche da concedersi in affitto al personale, ecc.	»	150,000 —
Capitolo n. 99. — Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste, ecc.	»	2,366,200 —
Capitolo n. 107 (aggiunto, in conto competenza). — Somme versate dai Comuni a rimborso di spese anticipate dall'Amministrazione per la costruzione di edifici per i servizi postali, ecc.	»	75,256.45
		Totale
	L.	7,881,456.45

4. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane	L.	3,695,000 —
---	----	-------------

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 3. — Indennità per missioni e per tramutamenti	L.	100,000 —
Capitolo n. 4. — Premi di operosità, ecc.	»	145,000 —
Capitolo n. 6. — Sussidi al personale	»	10,000 —
Capitolo n. 9. — Indennità per servizio di notte	»	20,000 —
Capitolo n. 10. — Retribuzioni al personale diurnista	»	280,000 —
Capitolo n. 11. — Competenze al personale di altre amministrazioni comandato presso l'Azienda	»	10,000 —
Capitolo n. 14. — Spese di ufficio, ecc.	»	200,000 —
Capitolo n. 15 (<i>modificata la denominazione</i>). — Contributi all'Istituto centrale di statistica ed all'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238, e articolo 2 della legge 19 gennaio 1942-XX, n. 22).	»	600,000 —
Capitolo n. 22. — Spese di manutenzione ordinaria della rete telefonica nazionale, ecc.	»	2,700,000 —
Capitolo n. 26. — Spesa per l'esercizio, da parte dei concessionari, di uffici e di linee interurbane di proprietà dell'Azienda, ecc.	»	200,000 —
Capitolo n. 32. — Spese di pubblicità, ecc.	»	150,000 —
Capitolo n. 36. — Indennità di missione al personale dell'Azienda, ecc.	»	1,000,000 —
Totale degli aumenti		L. 5,415,000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 16. — Rimborsi per lo scambio della corrispondenza telefonica, ecc.	L.	720,000 —
Capitolo n. 35. — Spesa per i lavori di sistemazione e di completamento delle linee telefoniche interurbane, ecc.	»	1,000,000 —
Totale delle diminuzioni		L. 1,720,000 —

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1942-XX, n. 417, concernente norme integrative per l'applicazione dell'imposta speciale sul plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi. (2007)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 maggio 1942-XX, n. 417, concernente norme integrative per l'applicazione dell'imposta speciale sul plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 4, primo comma, le parole: e che il socio assegnatario non abbia fruito di altre assegnazioni coi benefici tributari sopra accennati da parte della stessa o di

altre cooperative, sono sostituite con le parole: Qualora il socio assegnatario abbia fruito di altre assegnazioni di beni della stessa specie con i benefici tributari sopra accennati, si deve tener conto, agli effetti del limite di valore di lire 300,000, anche del valore dei detti beni, resosi definitivo nella precedente tassazione.

Allo stesso articolo 4, in fine, è aggiunto il seguente comma:

Il beneficio dell'imposta fissa di registro e dell'imposta ipotecaria ridotta è tuttavia applicabile alle assegnazioni di case da parte di cooperative edilizie regolarmente costituite ed in possesso dei prescritti requisiti di capitale e di mutualità, che siano effettuate entro il 30 giugno 1943-XXI a favore dei soci i quali risultino prenotatari all'8 maggio 1942-XX, indipendentemente dal tempo in cui è sorta la società e dal valore dell'assegnazione.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio n. 1942-XX, 434, concernente l'imposta sul valore netto globale delle successioni. (2008)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 maggio 1942-XX, n. 434, concernente l'istituzione di una imposta sul valore netto globale delle successioni, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Quando l'asse ereditario è devoluto agli enti di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 9 aprile 1925-IV, n. 380, e per gli scopi ivi indicati od ai medesimi parificati, l'imposta istituita col presente decreto si applica con le aliquote ridotte al quarto.

Nel caso in cui l'asse ereditario sia devoluto oltre che ai suddetti enti anche ad altri successibili, l'imposta si liquida prima sulle quote di eredità o sui legati devoluti ai figli e al coniuge, ove questi concorrano all'eredità, successivamente sulle quote o sui legati devoluti agli enti e per ultimo agli altri successibili, con le aliquote corrispondenti al valore della parte dell'asse ereditario che per ciascuna delle categorie specificate eccede il valore della parte devoluta alla categoria che immediatamente la precede.

All'articolo 3, il comma secondo è sostituito col seguente:

Per le donazioni dai genitori ai propri figli viventi o ai discendenti di questi e per le donazioni agli enti di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 9 aprile 1925-IV, n. 380 e per gli scopi ivi indicati od ai medesimi parificati, si applicano le norme di esenzione e di riduzione stabilite dall'articolo 2 per le successioni in linea retta discendente e per le successioni dei detti enti.

All'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: e successive modificazioni sono aggiunte le parole: salvo il disposto del primo comma del successivo art. 12.

All'articolo 11, il comma secondo è sostituito col seguente:

Per il pagamento della totalità dell'imposta sull'asse ereditario globale netto sono solidalmente responsabili gli eredi, salvo il regresso verso gli altri coeredi ed i legatari, a

norma dell'articolo 1299 del Codice civile, proporzionalmente peraltro alle rispettive quote di eredità o ai legati.

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti articoli che prendono i numeri 12 e 13:

ART. 12.

Agli effetti della liquidazione delle imposte di successione e di donazione, le azioni e le obbligazioni di società, quotate in borsa, sono valutate al prezzo medio fatto, nella Borsa più vicina alla sede della società emittente, nel giorno dell'apertura della successione o, quando in tale giorno non si siano avute quotazioni, in quello precedente nel quale i titoli sono stati negoziati. Per le azioni ed obbligazioni di società non quotate in borsa si assume come valore quello risultante dall'ultimo accertamento definitivo ai fini dell'imposta di negoziazione.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sul plus-valore dei titoli azionari, di cui al testo unico approvato con il Regio decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357, e dell'imposta sul plusvalore immobiliare, di cui alla legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, e successive modificazioni, nel primo trasferimento per atto tra vivi posto in essere dagli eredi e legatari dopo l'apertura della successione, avente per oggetto titoli azionari, beni immobili o diritti immobiliari caduti nella stessa successione, è assunto come valore di riferimento, per i titoli azionari il valore di cui al comma precedente, e per gli immobili o diritti immobiliari il valore che per essi è stato definitivamente accertato ai fini della liquidazione dell'imposta normale di successione o dell'imposta ipotecaria di trascrizione o dell'imposta globale sull'asse ereditario.

Ove al momento del trasferimento per atto tra vivi non sia stato ancora definitivamente accertato il valore venale dei beni immobili o diritti immobiliari caduti nel precedente trasferimento a causa di morte, l'imposta speciale sul plusvalore si applica provvisoriamente sulla differenza tra i corrispondenti valori dichiarati nella denuncia di successione e quelli risultanti dall'atto di trasferimento.

Le società emittenti i titoli azionari, che sono trasferiti per causa di morte dell'azionista, devono, all'atto in cui addiventano alla dichiarazione del cambiamento di proprietà sui titoli stessi, a norma dell'art. 7 del Regio decreto 29 marzo 1942-XX, n. 239, indicare, con apposita annotazione su ciascun titolo, il valore di essi al giorno della morte dell'azionista, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

L'omessa o l'inesatta annotazione sui titoli azionari delle indicazioni prescritte nel precedente comma è punita con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 3000 a carico della società.

ART. 13.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro delle finanze, d'intesa col Ministro di grazia e giustizia, potranno essere emanate, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, norme integrative, complementari e di esecuzione occorrenti per l'organica disciplina della materia oggetto del presente decreto, anche ai fini del coordinamento di essa con le vigenti disposizioni delle leggi d'imposta sulle successioni, d'imposta sul plusvalore dei titoli azionari, d'imposta sul plusvalore nei trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari, nonchè del Regio decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, numero 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96 e del Regio decreto 29 marzo 1942-XX, n. 239, concernenti la nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

L'articolo 12 diventa articolo 14.

Contributo straordinario a favore dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato. (2009)

ART. 1.

Fermo restando il contributo di cui all'articolo 370 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, per le costruzioni dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato appaltate dal 1° gennaio 1942-XX, è concesso un contributo straordinario annuo pari all'1 per cento del costo delle costruzioni stesse.

Tale contributo straordinario compete dal primo giorno del mese successivo alla data di dichiarazione di abitabilità di dette costruzioni fino ad un anno dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra e sarà corrisposto in via posticipata.

ART. 2.

Le somme occorrenti per il pagamento del contributo straordinario di cui all'articolo precedente saranno iscritte, con decreti del Ministro delle finanze, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Esse affluiranno ai conti correnti fitti presso la Cassa depositi e prestiti previsti dall'articolo 359 del citato testo unico 28 aprile 1938-XVI, n. 1165.

ART. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

Concessione di agevolazioni tributarie a favore della Santa Sede. (2010)

ART. 1.

I frutti dei titoli azionari di proprietà della Santa Sede sono esenti dall'imposta istituita con Regio decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 76, e modificata con Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1713, convertito nella legge 18 aprile 1941-XIX, n. 278.

La disposizione di cui al comma precedente si applica ai frutti che si rendono esigibili nell'anno 1942 e negli anni successivi.

A decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, i redditi mobiliari della Santa Sede sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

ART. 2.

Agli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, nella denominazione di « Santa Sede » sono compresi:

- a) la Santa Sede;
- b) il Sommo Pontefice;
- c) le Sacre Congregazioni, i Tribunali e gli Uffici centrali a mezzo dei quali il Sommo Pontefice governa la Chiesa Cattolica e provvede agli affari della medesima.

Modificazioni alle leggi di ordinamento della Regia guardia di finanza. (2011)

ART. 1.

La Regia guardia di finanza dipende dal Ministro delle finanze, fa parte integrante delle forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:

- a) prevenire, ricercare, accertare e denunciare le violazioni finanziarie;
- b) vigilare — nei limiti stabiliti dalle singole leggi — sull'osservanza delle disposizioni d'interesse politico-economico;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

c) concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni belliche;

d) concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

e) eseguire altri servizi di pubblica vigilanza e tutela, per i quali, secondo le disposizioni di leggi speciali, sia richiesto il suo intervento.

ART. 2.

I sottufficiali ed i militari di truppa sono ripartiti in due contingenti: del ramo terra e del ramo mare.

La ripartizione dell'organico fra i suddetti due contingenti e le successive variazioni vengono stabilite con decreto ministeriale.

ART. 3.

Per l'esercizio delle officine adibite alla manutenzione e riparazione dei natanti del naviglio della Regia guardia di finanza, il Ministro delle finanze è autorizzato ad assumere il personale tecnico necessario delle seguenti categorie:

- a) incaricati stabili;
- b) operai temporanei;
- c) operai giornalieri.

A tale personale sono applicabili il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato ed il relativo regolamento, approvati, rispettivamente, con i Regi decreti 24 dicembre 1924-III, n. 2114, 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni.

Il numero massimo degli incaricati stabili sarà fissato col regolamento organico.

ART. 4.

Con decreti Reali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, saranno emanati:

- a) Regolamento organico per la Regia guardia di finanza;
- b) Regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza;
- c) Regolamento d'amministrazione per la Regia guardia di finanza.

Con decreti ministeriali saranno emanate:

- a) Disposizioni di carattere permanente per la Regia guardia di finanza;
- b) Istruzioni per il servizio di P. T. I.;

c) Disposizioni sull'uniforme dei militari della Regia guardia di finanza;

d) Norme di servizio interno per la Regia accademia e scuola di applicazione della Regia guardia di finanza;

e) Norme di servizio interno per la scuola sottufficiali della Regia guardia di finanza;

f) Norme di servizio interno per la legione allievi della Regia guardia di finanza;

g) Norme sui servizi tecnici e sulla gestione patrimoniale del naviglio della Regia guardia di finanza;

h) Norme per il servizio automobilistico della Regia guardia di finanza;

i) Norme per l'organizzazione ed il funzionamento della banda musicale della Regia guardia di finanza.

ART. 5.

Alla Regia guardia di finanza si applicano le disposizioni della legge 22 gennaio 1942-XX, n. 92, sulle note caratteristiche e sui rapporti personali degli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito, con le seguenti modificazioni:

a) l'attribuzione della qualifica di mediocre o cattivo darà luogo alla presa in esame per l'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 46 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

b) sui reclami decide insindacabilmente il Ministro delle finanze, se trattasi di ufficiali generali o superiori: il comando generale, se trattasi di ufficiali inferiori o sottufficiali.

ART. 6.

Il Regio decreto 4 ottobre 1935-XIII, n. 1901, è abrogato a decorrere:

a) dal 15 ottobre 1941-XIX, nei riguardi degli ufficiali;

b) dal 1° dicembre 1941-XX, nei riguardi dei sottufficiali e dei militari di truppa.

ART. 7.

I maestri di scherma della Regia guardia di finanza possono, al compimento del 56° anno di età, su conforme giudizio insindacabile di apposita Commissione composta del Comandante generale, del Comandante in 2° e del Comandante di legione o di reparto corrispondente dal quale ciascuno dipende, essere trattenuti in servizio, con concessione da rinnovarsi di anno in anno, sino al raggiungimento del 65° anno di età.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 8.

L'articolo 2 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 234, è sostituito dal seguente:

« Possono conseguire, a domanda e senza esami, la nomina a sottotenente di complemento della Regia guardia di finanza, qualora posseggano i requisiti di cittadinanza e di condotta richiesti per la nomina in servizio permanente e siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento organico:

1^o) i sottobrigadieri della forza in congedo della Regia guardia di finanza, anche se trattenuti o richiamati alle armi, che siano provvisti di diploma di laurea e che abbiano prestato almeno un anno di servizio con tale grado;

2^o) i marescialli ed i brigadieri della forza in congedo della Regia guardia di finanza, anche se trattenuti o richiamati alle armi, che siano provvisti del diploma di maturità classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente;

3^o) i marescialli ed i brigadieri della forza in congedo della Regia guardia di finanza, anche se trattenuti o richiamati alle armi, che abbiano conseguito l'ammissione al liceo classico o scientifico o all'istituto tecnico superiore o che posseggano altro titolo di studio equipollente ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purchè contino sei anni di servizio da sottufficiale nella Regia guardia di finanza stessa;

4^o) i marescialli maggiori della Regia guardia di finanza, all'atto della loro cessazione dal servizio permanente, purchè abbiano acquisito in via normale il diritto al collocamento a riposo, per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto».

ART. 9.

L'articolo 12 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 75, è sostituito dal seguente:

« I sottobrigadieri sono tratti dai militari di truppa che abbiano frequentato con esito favorevole il corso allievi sottufficiali presso la scuola sottufficiali della Regia guardia di finanza, al quale potranno essere ammessi in seguito a concorso per esami.

I modi e le condizioni per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali sono stabiliti dal regolamento organico».

ART. 10.

Ai sottufficiali della forza in congedo, comunque trattenuti o richiamati in servizio

da almeno sei mesi, sono applicabili le disposizioni in vigore nel tempo sull'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente della Regia guardia di finanza.

L'avanzamento ha luogo, però, esclusivamente ad anzianità, senza esperimenti, prescindendo dai requisiti di comando o servizio, di coniugato o vedovo e di appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Il tempo trascorso in congedo non viene computato agli effetti dell'anzianità di grado occorrente per conseguire l'iscrizione sul quadro di avanzamento.

ART. 11.

Ai finanziari della forza in congedo, comunque trattenuti o richiamati in servizio da almeno sei mesi, sono applicabili le disposizioni in vigore nel tempo sull'avanzamento dei finanziari in servizio.

L'avanzamento ha luogo prescindendo dal requisito di servizio.

Il tempo trascorso in congedo non viene computato agli effetti dell'anzianità di grado occorrente per conseguire l'iscrizione sul quadro di avanzamento.

ART. 12.

I sottufficiali ed i militari di truppa richiamati o comunque trattenuti alle armi possono essere dispensati dal servizio nei casi e nei modi previsti per i sottufficiali e militari di truppa del servizio permanente della Regia guardia di finanza.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 13.

Le disposizioni degli articoli 31 e 32 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, continuano ad aver vigore fino al 30 giugno 1945-XXIII.

ART. 14.

I salariati del naviglio, attualmente in servizio, appartenenti alla categoria di operai permanenti, sono in via di graduale eliminazione; dopo il loro collocamento a riposo o licenziamento non saranno sostituiti.

ART. 15.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 9 non si applicano al concorso bandito per l'anno 1942.

ART. 16.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Norme integrative alla legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1021, relative alla costituzione dell' E. N. I. T. E. A. (2012)**

ARTICOLO UNICO.

Per l'attuazione delle iniziative dell'E. N. I. T. E. A., è concesso all'Ente medesimo un contributo statale da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare, nella misura di lire 5 milioni all'anno negli esercizi finanziari dal 1941-42 al 1944-45.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Norme provvisorie per il pagamento nel Regno, durante lo stato di guerra, delle pensioni iscritte presso gli uffici del Tesoro dell'Africa Orientale Italiana, nonché per il pagamento delle pensioni iscritte presso gli uffici del Tesoro del Regno, i cui titolari si trovino in Africa Orientale Italiana. (2013)

ART. 1.

Le Amministrazioni centrali competenti, comprese quelle ad ordinamento autonomo, sono autorizzate a concedere, mediante la emissione di speciali ruoli conti-correnti, alle persone di famiglia residenti nel Regno, in Libia, o nei possedimenti dell'Egeo, dei titolari di pensioni iscritte presso gli Uffici del Tesoro dell'Africa Orientale Italiana, che si trovino residenti in tale territorio, o in territori di Stati nemici o di Stati che non sono in relazioni diplomatiche con l'Italia, un assegno provvisorio da imputarsi al capitolo del bilancio su cui gravano le corrispondenti pensioni.

L'anzidetto assegno provvisorio è corrisposto per i primi due mesi, nella misura di due terzi e, successivamente, nella misura della metà della pensione dovuta al diretto intestatario.

Agli effetti del comma precedenti, si considerano persone di famiglia quelle che avrebbero diritto alla pensione di reversibilità, in caso di morte del titolare della pensione diretta.

Per la liquidazione e i pagamenti dell'assegno provvisorio contemplato nel presente articolo, le Amministrazioni centrali e le Intendenze di finanza — Uffici provinciali del Tesoro. — debbono attenersi alle medesime norme legislative e regolamentari, che disci-

plinano la liquidazione e il pagamento delle pensioni di reversibilità.

I pagamenti dell'assegno provvisorio si eseguono a mesi maturati, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'evento, che ha determinato nel titolare della pensione l'impossibilità a riscuotere.

ART. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano integralmente anche nel caso che le pensioni, i cui titolari si trovino residenti in Africa Orientale Italiana, siano iscritte in uno degli uffici provinciali del Tesoro del Regno, della Libia, o dei possedimenti dell'Egeo, anche se i detti titolari vi abbiano costituito un legale rappresentante, mediante regolare atto di procura, che deve pertanto ritenersi privo di qualsiasi efficacia nei riguardi della riscossione delle pensioni per tutto il periodo in cui viene attribuito l'assegno provvisorio.

Correlativamente, e con effetto della decorrenza dell'ultima rata rimasta insoluta, debbono essere chiusi, in linea provvisoria, i conti correnti delle pensioni.

ART. 3.

Nel caso in cui il titolare di una pensione iscritta nell'Africa Orientale Italiana si trovi nel Regno, in Libia o nei possedimenti dell'Egeo, l'assegno provvisorio viene liquidato, con le norme indicate nel primo ed ultimo comma dell'articolo 1, nella misura pari a quella della pensione.

ART. 4.

Sugli assegni provvisori liquidati a favore delle persone di famiglia, resta sospesa l'applicazione di tutte le ritenute di carattere straordinario, meno quella per l'assegno alimentare dovuto alla moglie separata legalmente, che è pagabile nella misura originaria.

Ove il pensionato internato abbia lasciato nel Regno, in Libia, o nei possedimenti dell'Egeo la sola moglie, da cui è separato legalmente, l'assegno alimentare a questa dovuto è liquidato dalla competente Amministrazione centrale, mediante l'emissione di uno speciale conto corrente provvisorio, dandolo in carico alla Intendenza di finanza — Ufficio provinciale del Tesoro — della provincia in cui l'assegnataria ha la residenza.

ART. 5.

Ai titolari degli assegni provvisori non competono le indennità temporanee mensili di caro-viveri, concesse dalle vigenti disposizioni legislative ai titolari delle pensioni nè l'assegno supplementare temporaneo di cui al Regio decreto-legge 14 luglio 1941, XIX, n. 646, convertito nella legge 11 dicembre 1941-XX, n. 1414.

ART. 6.

Decorso il termine di cui al successivo articolo 8 o anche prima, in caso di rimpatrio dei titolari delle pensioni, le Amministrazioni centrali e gli Uffici provinciali del Tesoro competenti provvederanno alla liquidazione delle rate di pensione dovute per tutto il tempo in cui queste restarono sospese a favore degli aventi diritto, previa compensazione di tutte le ritenute di carattere straordinario di cui al precedente articolo 4, delle somme pagate a titolo di assegno provvisorio e di ogni altro debito verso lo Stato o verso i Governi dell'Africa Italiana.

Alle dette liquidazioni dovranno essere applicate le stesse norme che saranno stabilite per la liquidazione finale degli assegni dovuti al personale militare o militarizzato prigioniero del nemico, col regolamento per la esecuzione del Regio decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583.

I conti correnti degli assegni provvisori dovranno essere chiusi alla stessa data dalla quale decorrerà la riattivazione dei pagamenti delle pensioni.

In caso di morte del titolare della pensione, saranno recuperati sulla pensione di reversibilità l'assegno provvisorio ed ogni altro credito che per le disposizioni vigenti è perseguibile sulla pensione di reversibilità.

ART. 7.

La presente legge si applica alle pensioni ordinarie, alle pensioni di guerra e a quelle a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

ART. 8.

Le disposizioni della presente legge avranno vigore durante lo stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso.

Norme provvisorie per il pagamento nel Regno, durante lo stato di guerra, delle pensioni e degli altri assegni fissi personali, i cui titolari risiedono all'estero. (2014)

ART. 1.

I cittadini italiani residenti all'estero, liberi o internati, che siano beneficiari di pensioni o di altri assegni fissi personali, concessi a qualsiasi titolo sui bilanci dello Stato e delle Amministrazioni di Stato ad ordinamento autonomo, possono effettuare la riscossione, a mezzo di legali rappresentanti, nel territorio del Regno, nell'Africa Italiana e nei possedimenti dell'Egeo presso le Sezioni di Regia Tesoreria delle provincie o dei Governi dell'Africa Italiana, in cui i legali rappresentanti risiedono, senza l'obbligo di produrre alle Intendenze di finanza — Uffici provinciali del Tesoro — incaricate dell'ordinazione dei relativi pagamenti rateali, i certificati delle competenti autorità consolari italiane o delle autorità consolari degli Stati, i quali hanno assunto la protezione dei cittadini italiani nei paesi nemici o nei paesi che non si trovano in rapporti diplomatici con l'Italia, attestanti l'esistenza in vita di essi beneficiari e la sussistenza delle condizioni alle quali è subordinato il pagamento dei rispettivi assegni.

ART. 2.

Le autorità consolari italiane o le autorità consolari estere indicate all'articolo 1, alle scadenze stabilite per il pagamento delle pensioni e degli altri assegni fissi personali, eseguiti gli accertamenti del caso, segnalano, per ogni beneficiario o beneficiaria di pensione o di altro assegno fisso personale, residente nelle rispettive giurisdizioni territoriali:

- a) il cognome e il nome del beneficiario;
- b) il cognome e nome e il luogo di residenza del legale rappresentante;
- c) il numero d'ordine generale di iscrizione dell'assegno presso l'Amministrazione che lo ha deliberato;
- d) il bilancio su cui l'assegno fa carico;
- e) se il beneficiario sia tuttora vivente o, in caso negativo, in che data sia avvenuto il decesso;
- f) se ed in quale data il beneficiario abbia perduto la cittadinanza italiana o acquistato una cittadinanza straniera, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 108, del Regio decreto-legge 7 settembre 1933-XI, n. 1295, convertito nella legge 28 dicembre 1933-XII,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

n. 1941 e del Regio decreto 8 luglio 1938-n. 1415;

g) inoltre, qualora si tratti di beneficiaria di pensione di reversibilità o di intestataria di assegno di integrazione, se essa conservi tuttora lo stato vedovile o nubile, e, in caso negativo, in che data sia avvenuto il passaggio a matrimonio.

Le indicazioni di cui alle lettere e) ed f) devono essere date anche per i figli e gli orfani d'ambo i sessi minorenni o inabili al lavoro, per i quali siano stati concessi assegni o quote di integrazione.

ART. 3.

Il Ministero degli affari esteri, non appena abbia ricevuto le segnalazioni di cui all'articolo 2, ne comunica il contenuto mediante lettera alle Intendenze di finanza — Uffici provinciali del Tesoro — incaricate dell'ordinazione dei pagamenti relativi.

Tali lettere sono annotate dalle Intendenze di finanza — Uffici provinciali del Tesoro — sui conti correnti dei rispettivi assegni e allegate all'ordine di pagamento dell'ultima o delle ultime rate scadute e non corrisposte.

Per le riscossioni da effettuare nei territori dell'Africa Italiana, le comunicazioni indicate nel primo comma vengono dal Ministero degli affari esteri fatte a quello dell'Africa Italiana, il quale provvede, a mezzo dei competenti Governi, agli adempimenti di cui al secondo comma del presente articolo.

ART. 4.

La presente legge si applica alle pensioni ordinarie, alle pensioni di guerra ed a quelle a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

ART. 5.

Le disposizioni della presente legge avranno vigore durante lo stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 521, riguardante finanziamento per fronteggiare i disavanzi economici di bilancio del 1942 degli enti ausiliari di altre spese straordinarie del Ministero dell'interno dipendenti dallo stato di guerra. (2015)

ARTICOLO UNICO.

E convertito in legge il Regio decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 521, riguardante finanziamento per fronteggiare i disavanzi econo-

mici di bilancio del 1942 degli Enti ausiliari ed altre spese straordinarie del Ministero dell'interno dipendenti dallo stato di guerra.

Autorizzazione al Ministro dell'aeronautica ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra. (2016)

ART. 1.

In aggiunta alle autorizzazioni disposte con precedenti provvedimenti, il Ministro dell'aeronautica è autorizzato ad assumere impegni per spese di carattere eccezionale connesse allo stato di guerra entro il limite di lire tre miliardi, oltre gli interessi sui pagamenti ratizzati ai sensi del Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27.

ART. 2.

Con decreti del Ministro delle finanze, sarà provveduto, in relazione al fabbisogno, all'iscrizione in bilancio delle somme necessarie per i pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni di cui al precedente articolo.

Sospensione dei procedimenti per violazioni delle leggi finanziarie e della riscossione delle pene. (1954-B)

ART. 1.

I procedimenti per le violazioni delle leggi finanziarie e dei regolamenti di servizio della Amministrazione delle finanze, di competenza dell'Intendenza di finanza, per le quali sia stabilita la pena pecuniaria, possono essere sospesi, rispetto a coloro che si trovano sotto le armi, ovvero si trovano, per ragioni di servizio, al seguito delle Forze armate, quando per effetto di tale particolare situazione non ne sia possibile lo svolgimento regolare. La sospensione è disposta dall'intendente di finanza con ordinanza motivata non soggetta ad impugnazione.

L'ordinanza è revocata ed il procedimento riprende il suo corso quando vengano a cessare le ragioni della sospensione.

Le norme predette si riferiscono altresì ai procedimenti per l'applicazione delle sanzioni prevedute dal testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi in materia di imposte dirette, approvato con Regio decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1068. In tali casi la sospensione e la revoca sono disposte dalle

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

autorità competenti ad applicare le sanzioni medesime.

Durante la sospensione dei procedimenti indicati in questo articolo rimane sospeso il corso della prescrizione del diritto dello Stato a riscuotere le pene pecuniarie e ad applicare le altre sanzioni di carattere amministrativo in dipendenza delle violazioni a cui si riferiscono i procedimenti stessi.

ART. 2.

L'Intendente di finanza e le altre autorità competenti indicate all'articolo precedente pos-

sono, per tutta la durata della guerra e fino a nuova disposizione, sospendere, rispetto a coloro che si trovano sotto le armi, ovvero si trovano, per ragioni di servizio, al seguito delle Forze armate, la esecuzione delle ordinanze o degli altri provvedimenti con cui siano state applicate le pene pecuniarie ovvero le sanzioni amministrative richiamate nell'articolo precedente.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

